

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

***BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE***

a cura di
Ornella Porchia e Barbara Randazzo

novembre 2011

***BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE***

**LA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE**

I N D I C E

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

1. Le pronunce rese nei confronti dell'Italia

Art. 6 §1 (Ragionevole durata del processo) CEDU

a) Giusti c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 18 ottobre 2011 (ricorso n. 13175/03) 11

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU

b) Schuchter c. Italia – Seconda sezione – decisione dell'11 ottobre 2011 (ricorso n. 68476/10) 18

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi

Art. 4 (Divieto di lavoro forzato) CEDU

a) Graziani-Weiss c. Austria – Seconda sezione – sentenza del 18 ottobre 2011 (ricorso n. 31950/06) 33

Art. 6 § 1 (Diritto ad un processo equo) CEDU

b) Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia – Grande Camera – sentenza del 20 ottobre 2011 (ricorso n. 13279/05) 35

Art. 6 §3 c) (diritto all'assistenza di un avvocato) in combinato disposto con l'art. 6 §1 (diritto ad un processo equo) CEDU

c) Stojkovic c. Francia e Belgio – Quinta sezione – sentenza del 27 ottobre 2011 (ricorso n. 25303/08) 37

Art. 7 (nulla poena sine lege) CEDU

d) Soros c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 6 ottobre 2011 (ricorso n. 50425/06) 39

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU

e) Khelili c. Svizzera – Seconda sezione – sentenza del 18 ottobre 2011 (ricorso n. 16188/07) 42

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l'art. 46 (Esecuzione di una sentenza) CEDU

f) Emre c. Svizzera (N.2) – Seconda sezione – sentenza dell'11 ottobre 2011 (ricorso n. 5056/10) 44

3. Un'anticipazione relativa al mese di novembre

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l'art. 14 (Divieto di discriminazioni) CEDU

- <i>S.H. e altri c. Austria – Grande Camera – sentenza del 3 novembre 2011 (ricorso n. 57813/00)</i>	46
---	----

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

1. Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (embrione umano)

Corte di giustizia, (Grande sezione), 18 ottobre 2011, causa C-34/10, Oliver Brüstle c. Greenpeace eV

«Direttiva 98/44/CE – Art 6, n. 2, lett. c) – Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Ottenimento di cellule progenitrici a partire da cellule staminali embrionali umane – Brevettabilità – Esclusione dell'”utilizzo di embrioni umani a fini industriali o commerciali” – Nozioni di “embrione umano” e di “utilizzo a fini industriali o commerciali”»

49

2. Politica sociale

Corte di giustizia (Quarta sezione), 20 ottobre 2011, causa C-123/10, Waltraud Brachner

«Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Artt. 3, n. 1, e 4, n. 1 – Regime nazionale di perequazione annuale delle pensioni – Aumento straordinario delle pensioni per il 2008 – Esclusione di tale aumento per le pensioni di importo inferiore all'importo di riferimento per l'integrazione compensativa – Aumento straordinario di tale importo di riferimento per il 2008 – Esclusione dal beneficio dell'integrazione compensativa dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del coniuge convivente, superano detto importo di riferimento – Ambito di applicazione della direttiva – Discriminazione indiretta delle donne – Giustificazione – Insussistenza»

51

3. Cooperazione giudiziaria in materia civile

Corte di giustizia (Quarta sezione), 13 ottobre 2011, causa C-139/10, Prism Investments BV c. Jaap Anne van der Meer

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Exequatur – Motivi di diniego – Esecuzione nello Stato di origine della decisione giudiziaria oggetto della domanda di dichiarazione di esecutività»

54

Corte di giustizia (Grande sezione), 18 ottobre 2011, causa C-406/09, Realchemie Nederland BV c. Bayer CropScience AG

«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni – Nozione di “materia civile e commerciale” – Riconoscimento ed esecuzione di una decisione che infligge un'ammenda – Direttiva 2004/48/CE – Diritti di proprietà intellettuale – Lesione di tali diritti – Misure, procedure e mezzi di ricorso – Condanna – Procedura di exequatur – Spese giudiziarie relative a tale procedura»

56

Corte di giustizia (Prima sezione), 20 ottobre 2011, causa C-396/09, Interedil srl c. Fallimento Interedil, Intesa Gestione Crediti SpA

«Rinvio pregiudiziale – Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria in un altro Stato membro – Nozione di “dipendenza”» 58

Corte di giustizia (Grande sezione), 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, eDate Advertising GmbH

«Regolamento (CE) n. 44/2001– Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Direttiva 2000/31/CE – Pubblicazione di informazioni su Internet – Violazione dei diritti della personalità – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Diritto applicabile ai servizi della società dell’informazione» 62

4. Libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento

Corte di giustizia (Terza sezione), 13 ottobre 2011, causa C-148/10, DHL International NV

«Servizi postali – Procedure esterne per la gestione dei reclami degli utenti – Direttiva 97/67/CE – Art. 19 – Ambito di applicazione – Complementarità dei mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Limiti – Art. 49 TFUE – Libertà di stabilimento» 64

5. Trasporto aereo

Corte di giustizia (Terza sezione), 13 ottobre 2011, causa C-83/10, Aurora Sousa Rodríguez e a.

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. l) – Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo – Nozione di “cancellazione del volo” – Art. 12 – Nozione di “risarcimento supplementare” – Compensazione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale» 67

6. Radiodiffusione

Corte di giustizia (Terza sezione), 4 ottobre 2011, causa C-403/08 e C-439/08, Football Association Premier League Ltd

«Radiodiffusione televisiva via satellite – Diffusione di incontri di calcio – Ricezione della radiodiffusione per mezzo di schede di decodificatori satellitari – Schede di decodificatori satellitari legalmente immesse sul mercato di uno Stato membro ed utilizzate in un altro Stato membro – Divieto di commercializzazione ed utilizzazione in uno Stato membro – Visualizzazione delle emissioni in violazione dei diritti esclusivi concessi – Diritto di autore – Diritto di radiodiffusione televisiva – Licenze esclusive per la radiodiffusione televisiva sul territorio di un solo Stato membro – Libera prestazione di servizi – Art. 56 TFUE – Concorrenza – Art. 101 TFUE – Restrizione della concorrenza per oggetto – Tutela dei servizi ad accesso condizionato –

Dispositivo illecito – Direttiva 98/84/CE – Direttiva 2001/29/CE – Riproduzione di opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su schermo televisivo – Deroga al diritto di riproduzione – Comunicazione al pubblico delle opere in locali di ristorazione – Direttiva 93/83/CEE» 69

7. Doppia infrazione-Ingunzione di pagamento

Tribunale (Sesta sezione), 19 ottobre 2011, T-139/06, Francia c. Commissione sostenuta dal Regno Unito

«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata un inadempimento di uno Stato – Penalità – Adozione da parte dello Stato di certe misure- Domanda di pagamento – Competenza della Commissione – Competenza del Tribunale»..... 73

8. Aiuti di Stato

Corte di giustizia (Quinta sezione), 6 ottobre 2011, causa C-302/09, Commissione c. Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia – Sgravi degli oneri sociali – Recupero». 75

Corte di giustizia (Quinta sezione), 13 ottobre 2011, causa C-454/09, Commissione c. Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto a favore della New Interline SpA - Recupero» 77

Corte di giustizia (Terza sezione), 13 ottobre 2011, causa C-463/10 P e C-475/10P, Deutsche Post AG, Repubblica federale di Germania c. Commissione

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Art. 10, n. 3 – Decisione recante l’ingunzione di fornire informazioni – Atto impugnabile ai sensi dell’art. 263 TFUE» 79

Tribunale (Seconda sezione), 20 ottobre 2011, causa T-579/08, Eridania Sadam SpA c. Commissione

«Aiuti di Stato – Misura adottata dalle autorità italiane a compensazione delle perdite subite dallo zuccherificio di Villasor in seguito ad un periodo di siccità – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune – Obbligo di motivazione – Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo». 81

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

a cura di *Barbara Randazzo*

Avvertenza

Nel presente bollettino confluisce soltanto una minima parte della giurisprudenza CEDU resa nei confronti dell'Italia e degli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa che viene selezionata, massimata e tradotta in lingua italiana dal Servizio Studi in collaborazione con altre Istituzioni per l'Archivio CEDU presso il CED della Cassazione disponibile on line all'indirizzo web: <http://www.italgiure.giustizia.it>.

[Per ragioni di uniformità del materiale inserito nella banca dati, ai fini della massimazione ci si attiene il più puntualmente possibile ai testi dei comunicati stampa o ai bollettini predisposti dalla Cancelleria della Corte europea, quando disponibili].

1. Le pronunce rese nei confronti dell'Italia

Art. 6 §1 (Ragionevole durata del processo) CEDU

a) *Giusti c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 18 ottobre 2011 (ricorso n. 13175/03)*

Legge Pinto: insufficienza della mera constatazione di violazione da parte delle autorità giudiziarie interne per far venir meno la “qualità di vittima” ex art. 34 CEDU: violazione dell’art. 6 §1 CEDU – Sull’assenza di un “pregiudizio importante” per il ricorrente (ai sensi dell’art. 35 §3 b): rigetto dell’eccezione del Governo italiano

[Traduzione integrale della sentenza a cura del Ministero della Giustizia]



**Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani
Ufficio II**

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, eseguita dall’assistente linguistico Rita Carnevali

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA GIUSTI c. ITALIA

(Ricorso n° 13175/03)

SENTENZA

STRASBURGO

18 ottobre 2011

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Giusti c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *peésidente*,

Danutė Jočienė,

David Thór Björgvinsson,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş,

Guido Raimondi, *giudici*,

e da Stanley Naismith, *cancelliere di sezione*,

dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 settembre 2011,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n° 13175/03) proposto contro la Repubblica italiana con il quale due cittadini di questo Stato, i signori Giovanni e Tonino Giusti ("i ricorrenti"), hanno adito la Corte il 13 gennaio 1999 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. I ricorrenti sono rappresentati dall'avvocato S. Ferrara, del foro di Benevento. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente E. Spatafora e dal suo co-agente N. Lettieri.

3. Il 6 luglio 2009, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Come consentiva il paragrafo 3 dell'articolo 29 della Convenzione, all'epoca in vigore, aveva inoltre deciso che sarebbero stati esaminati contestualmente la ricevibilità e il merito del ricorso.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1933 e 1936 e risiedono a Benevento.

A. Il procedimento principale

5. Il 20 maggio 1985, i ricorrenti furono citati dai fratelli I. innanzi al tribunale di Benevento nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di compravendita che prevedeva il trasferimento della proprietà di un appartamento in parziale contropartita della cessione di un terreno (RG n° 701/85).

6. Delle ventotto udienze fissate tra il 23 settembre 1985 ed il 9 giugno 1998, due furono rinviate su istanza dei ricorrenti e due su istanza degli attori.

7. Con sentenza depositata il 5 novembre 1998, il tribunale accolse la domanda dei fratelli I.

8. Il 30 dicembre 1998, i ricorrenti adirono la corte d'appello di Napoli (RG n° 19/99), che respinse l'appello con sentenza depositata il 28 novembre 2000.

B. La procedura « Pinto »

9. Il 13 gennaio 1999, mentre il procedimento principale era ancora pendente in corte d'appello, i ricorrenti si rivolsero alla Corte denunciando la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

10. Il 25 settembre 2001, in seguito all'entrata in vigore della legge "Pinto", adirono la corte d'appello di Roma domandando il risarcimento dei danni subiti a seguito della eccessiva durata del procedimento principale (RG n° 5822 /2001).

11. Con decisione depositata il 20 marzo 2002, la corte d'appello constatò il superamento di una durata ragionevole, rigettò la domanda di risarcimento e compensò le spese.

12. Il 19 aprile 2002 i ricorrenti presentarono ricorso per cassazione. Il 29 maggio 2002, l'amministrazione propose ricorso incidentale. Con sentenza depositata il 30 gennaio 2003, la Corte di cassazione rigettò le domande dei ricorrenti e compensò le spese.

12. Con lettera del 29 marzo 2003, i ricorrenti chiesero alla Corte di riprendere l'esame del loro ricorso e formularono nuovi motivi relativi alla procedura "Pinto".

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

13. Il diritto e la prassi interni pertinenti figurano nella sentenza *Cocchiarella c. Italia* ([GC], n° 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006-V).

IN DIRITTO

I. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

14. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la eccessiva durata del procedimento principale e la mancanza di un indennizzo nell'ambito del rimedio "Pinto".

15. Il Governo si oppone a questa tesi.

16. L'articolo 6 § 1 della Convenzione nella sua parte pertinente è così formulato:

«Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole, da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)».

A. Sulla ricevibilità

1. Qualità di «vittima»

17. Il Governo sostiene che i ricorrenti non possono più ritenersi "vittime" della violazione dell'articolo 6 § 1 perché hanno ottenuto dalla corte d'appello "Pinto" una constatazione di violazione. Il comportamento dei ricorrenti durante il procedimento principale e l'esito sfavorevole di quest'ultimo giustificherebbero pienamente il mancato risarcimento per la durata contestata.

18. La Corte, dopo avere esaminato tutti i fatti di causa e gli argomenti delle parti, ritiene che la sola constatazione di violazione costituisca una riparazione insufficiente (vedere *Delle Cave e Corrado c. Italia*, n° 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007; *Cocchiarella succitata*, §§ 69-98). Pertanto, i ricorrenti possono ancora ritenersi "vittime" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

2. Assenza di pregiudizio significativo

20. Nelle sue osservazioni depositate in cancelleria il 27 ottobre 2009, circa sette mesi prima dell'entrata in vigore del Protocollo n° 14, il Governo sollevava una eccezione basata sulla assenza di un pregiudizio significativo per i ricorrenti. Affermava che l'entità del procedimento o la mancanza di angoscia per l'attesa di ciò che è dovuto, come pure altre circostanze particolari della causa, quali la evidente infondatezza di una rivendicazione o i vantaggi collaterali che il trascorrere del tempo possono comportare per una parte, giocano un ruolo importante per accertare la sussistenza di un danno importante. Il Governo sottolineava che i ricorrenti non avevano mostrato alcun interesse a giungere ad una rapida conclusione del procedimento di cui erano parti.

19. Il Governo si riferiva al testo dell'articolo 37 § 1 c) della Convenzione, interpretato alla luce dell'articolo 35 § 3 b), così come modificato dal Protocollo n° 14, ai sensi del quale la Corte può dichiarare un ricorso irricevibile quando "il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reiezione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale."

20. La Corte osserva innanzitutto che il Protocollo n° 14 è entrato in vigore il 1° giugno 2010. Ai sensi del suo articolo 20, la nuova disposizione si applica a partire dalla data della sua entrata in vigore a tutti i ricorsi pendenti innanzi alla Corte che non sono stati dichiarati ricevibili prima. Di conseguenza, la Corte deve valutare l'opportunità di applicare al caso di specie questo nuovo criterio di ricevibilità.

21. In applicazione del paragrafo 3 b) dell'articolo 35, la Corte deve verificare se il ricorrente abbia subito un "pregiudizio significativo" e, in caso negativo, controllare che non si possa applicare nessuna delle due clausole di salvaguardia.

22. La Corte ricorda che questo nuovo criterio è stato concepito per permetterle di trattare rapidamente i ricorsi futuri al fine di concentrarsi sulla sua missione essenziale che è quella di assicurare a livello europeo la protezione giuridica dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli (*Stefanescu c. Romania* (dec.), n° 12 aprile 2011 § 35). In base al principio *de minimis non curat praetor*, la nuova condizione di ricevibilità rinvia all'idea che la violazione di un diritto, qualunque sia la sua realtà da un punto di vista strettamente giuridico, deve raggiungere una soglia minima di gravità per giustificare un esame da parte di un giudice internazionale (*Korolev*, sopra citata).

23. La Corte si è già pronunciata sul nuovo criterio di ricevibilità. Nelle cause *Adrian Mihai Ionescu c. Romania* (dec.), n° 36659/04, 1° giugno 2010) e *Korolev c. Russia* (dec. n° 25551/05, 1° luglio 2010), che vertevano rispettivamente sull'equità di un procedimento civile e sulla mancata esecuzione di una sentenza, la Corte ha tenuto conto, nel determinare l'assenza di un pregiudizio significativo, della entità dei procedimenti interni.

24. Nella prima causa, il pregiudizio economico subito dal ricorrente in ragione del mancato rispetto delle clausole contrattuali era di 90 euro, mentre nella seconda lo Stato non aveva versato al ricorrente la somma che gli era stata accordata dai giudici interni e che ammontava a meno di un euro.

25. Nella causa *Rinck c. Francia* (dec. n° 18774/09, 19 ottobre 2010), riguardante l'equità di un procedimento penale, la Corte ha preso in esame esclusivamente l'esito del procedimento, ossia la gravità della condanna del ricorrente, senza tener conto della natura e della gravità della allegata violazione della Convenzione. La Corte ha così ritenuto che la condanna a 150 euro di sanzione pecuniaria più il ritiro di un punto dalla patente non potessero costituire un pregiudizio importante e che, ad ogni modo, il ricorrente non avesse subito "conseguenze significative sulla sua situazione personale" in ragione della condanna.

26. Nella causa *Holub c. Repubblica Ceca* (dec. n° 24880/05, 14 dicembre 2010), il ricorrente sosteneva che nel procedimento innanzi alla Corte Costituzionale si era prodotta

una violazione. La Corte ha stabilito che “non si può assimilare il “pregiudizio” ai sensi dell’articolo 35 § 3 b) al valore economico della controversia all’origine del procedimento civile interno, ma che occorre verificare l’esistenza di un eventuale pregiudizio derivante dalla allegata violazione nell’esercizio del diritto del ricorrente, ossia la omessa comunicazione al ricorrente dei commenti delle altre parti nella procedura sul suo ricorso costituzionale. La Corte ha in seguito dichiarato irricevibile il motivo di ricorso in applicazione del nuovo criterio in quanto il ricorrente non aveva indicato quali mezzi, oltre a quelli sollevati nel suo ricorso costituzionale, avrebbe voluto sottoporre alla Corte Costituzionale: di conseguenza, non aveva in alcun modo dimostrato che avrebbe potuto apportare elementi per replicare ai suddetti commenti che non contenevano nulla che lui non conoscesse (vedere anche *Bratři Zátkové, a.s. c. Repubblica Ceca*, dec. n° 20862/06, 8 febbraio 2011 e *Benet Praha, spol. s r.o. c. Repubblica Ceca*, n° 33908/04, 24 febbraio 2011, con le quali la Corte ha confermato l’approccio adottato nella causa *Holub*, sopra citata). Nella causa *Benet Praha, spol. s r.o.*, sopra citata, la Corte, senza prendere in considerazione l’entità del procedimento civile, ha concluso per l’inapplicabilità del nuovo criterio in quanto la violazione del principio del contraddittorio aveva avuto una significativa incidenza nell’esercizio del diritto ad un processo equo.

27. Nella causa *Gaglione e altri c. Italia* (n° 45867/07 e altri, 21 dicembre 2010), avente ad oggetto il ritardo nel pagamento di somme accordate dalle corti d’appello “Pinto”, al fine di valutare l’applicabilità del nuovo criterio di ricevibilità, la Corte ha tenuto conto sia della somma, oggetto della decisione da eseguire, che della gravità della violazione, ossia del numero di mesi di ritardo nell’esecuzione.

30. Nella causa *Sancho Cruz e altre cause “Riforma agraria” c. Portogallo* (n° 8851/07 e altri 14 ricorsi, 18 gennaio 2011), riguardante alcune procedure di indennizzo, la Corte ha ribadito che l’articolo 35 § 3 b) “richiede un esame sulla entità della causa e non unicamente sull’esito”.

28. Nella causa *Graftoniuc c. Romania* (dec. n° 30934/05, 22 febbraio 2011), avente ad oggetto la mancanza di indicizzazione al tasso di inflazione di una somma dovuta dallo Stato durante il periodo di ritardo del suo pagamento, la Corte ha ritenuto che detta somma, circa 25 euro, non costituisca un pregiudizio significativo.

29. Nella causa *Giuran c. Romania* (n° 24360/04, 21 giugno 2011), relativa ad un procedimento penale per furto di beni mobili appartenenti al ricorrente, la Corte ha rigettato l’eccezione del governo convenuto tenendo conto, tra l’altro, del valore affettivo che l’interessato attribuiva ai beni oggetto di causa e del fatto che il problema sottoposto ai giudici nazionali costituisse per il ricorrente una questione di principio.

30. E’ necessario constatare che oggi, la giurisprudenza, ancora limitata, fornisce solo parzialmente i criteri che permettono di verificare se la violazione del diritto abbia raggiunto “la soglia minima” di gravità per giustificare un esame da parte di un giudice internazionale. La valutazione di questa soglia è, per sua natura, relativa e dipende dalle circostanze del caso di specie (*Rinck*, sopra citata).

31. Per quanto esposto sopra, la Corte ritiene che per verificare se la violazione di un diritto raggiunga la soglia minima di gravità occorre tener conto dei seguenti elementi: la natura del diritto che si presume violato, la gravità dell’incidenza della violazione allegata nell’esercizio di un diritto e/o le eventuali conseguenze della violazione sulla situazione personale del ricorrente. Nella valutazione di queste conseguenze, la Corte esaminerà, in particolare, l’entità del procedimento nazionale o il suo esito.

32. La Corte rileva che nella fattispecie i ricorrenti lamentavano la eccessiva durata di un procedimento civile avente ad oggetto l’esecuzione di un contratto (paragrafo 5 *supra*), protrattosi per circa quindici anni e sei mesi per due gradi di giudizio. Secondo ogni evidenza, una durata simile non può essere compatibile con il principio del termine ragionevole previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. Secondo la Corte, per valutare la gravità delle conseguenze di questo tipo di allegazione, l’entità della causa innanzi ai giudici nazionali può

essere determinante soltanto nell'ipotesi in cui il valore sia modico o irrisorio, e non è questo il caso visto che il valore dell'esecuzione del contratto in questione è consistente.

33. Tenuto conto di quanto fin qui esposto, la Corte ritiene che la prima condizione dell'articolo 35 § 3 b) della Convenzione, ossia la assenza di un pregiudizio significativo non sia stata soddisfatta e che sia opportuno rigettare l'eccezione del Governo.

3. Conclusione

34. La Corte rileva che questo motivo di ricorso non incorre in nessun altro motivo di irricevibilità, lo dichiara quindi ricevibile.

B. Sul merito

35. La Corte constata che il procedimento principale è iniziato il 20 maggio 1985 ed è terminato il 28 novembre 2000. E' quindi durato quindici anni e sei mesi per due gradi di giudizio.

36. La Corte ha trattato più volte ricorsi che sollevavano questioni simili a quelle del caso di specie ed ha constatato che viene ignorata l'esigenza del "termine ragionevole", tenuto conto dei criteri sviluppati dalla sua consolidata giurisprudenza in materia (si veda, in primo luogo, *Cocchiarella* sopra citata). Non scorgendo nulla che possa indurla a concludere diversamente nella presente causa, la Corte ritiene che, per lo stesso motivo, sia anche opportuno constatare una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ALLEGATE

40. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la eccessiva durata della procedura "Pinto".

37. La Corte constata che la procedura "Pinto" è iniziata il 25 settembre 2001 ed è terminata il 30 gennaio 2003. E' quindi durata complessivamente un anno e quattro mesi per due gradi di giudizio.

38. Alla luce della sua giurisprudenza, la Corte ritiene che la durata complessiva della procedura non sia sufficientemente importante per poter concludere per una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda, *mutatis mutandis*, *Belperio e Ciarmoli c. Italia*, n° 7932/04, 21 dicembre 2010).

39. Invocando l'articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti denunciano anche l'inefficacia del rimedio "Pinto" in quanto non garantirebbe una riparazione sufficiente rispetto a quella che si potrebbe ottenere applicando i criteri elaborati dalla Corte.

40. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza *Delle Cave e Corrado* sopra citata (§§ 43-46) e *Simaldone c. Italia*, n° 22644/03, §§ 71-72, CEDU 2009-... (estratti), l'insufficienza dell'indennizzo "Pinto" non rimette in discussione l'efficacia di questa via di ricorso.

41. Ne consegue che questi motivi di ricorso sono manifestamente infondati e devono essere rigettati in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

42. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

43. I ricorrenti reclamano 20.000 euro ciascuno per il danno morale che avrebbero subito.

44. Il Governo contesta queste pretese ritenendole eccessive.

45. La Corte ritiene che, in mancanza di vie di ricorso interne e tenuto conto dei ritardi imputabili ai ricorrenti, avrebbe potuto accordare loro la somma di 14.000 euro ciascuno. Il fatto che i giudici "Pinto" non abbiano concesso ai ricorrenti alcun indennizzo a questo titolo porta ad un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza, avuto riguardo delle caratteristiche della via di ricorso "Pinto" e del fatto che sia comunque arrivata a constatare una violazione, tenuto conto della soluzione adottata nella sopra citata sentenza *Cocchiarella* (§§ 139-142 e 146) e decidendo secondo equità, la Corte accorda a ciascun ricorrente 6.300 euro per danno morale.

B. Spese

5046. I ricorrenti domandano anche 4.281,59 euro per le spese affrontate innanzi ai giudici "Pinto" e 3.127,06 euro per quelle affrontate innanzi alla Corte.

47. Il Governo contesta queste pretese.

48. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra citati, la Corte ritiene ragionevole la somma di 2.500 euro, di cui 1.000 a titolo di spese per il procedimento nazionale e 1.500 euro per la procedura innanzi alla Corte, e la concede ai ricorrenti congiuntamente.

C. Interessi moratori

49. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile per quanto riguarda il motivo basato sulla eccessiva durata del procedimento principale e irricevibile per il resto;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui questa sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione:
 - i. 6.300 euro (seimilatrecento euro) a ciascun ricorrente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
 - ii. 2.500 euro (duemilacinquecento euro) ai ricorrenti congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta da questi ultimi, per le spese legali;

b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 18 ottobre 2011, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU

*b) Schuchter c. Italia – Seconda sezione – decisione dell'11 ottobre 2011
(ricorso n. 68476/10)*

**Estradizione che espone la ricorrente al rischio di cumulo di lunghe pene
detentive: irricevibilità**



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani
Ufficio II

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani,
eseguita dall'assistente linguistico Rita Carnevali

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n° 68476/10
presentato da Kaethe SCHUCHTER
contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo, (seconda sezione), riunita l'11 ottobre 2011 in una Camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, *giudici*,

e da Stanley Naismith, *cancelliere di sezione*,

Visto il ricorso sopra menzionato introdotto il 18 novembre 2010,

Vista la misura provvisoria indicata al governo convenuto in virtù dell'articolo 39 del regolamento della Corte,

Viste le informazioni trasmesse dal governo convenuto,

Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:

IN FATTO

La ricorrente, sig.ra Kaethe Schuchter, è una cittadina tedesca, nata nel 1966 e residente a Morro Reatino (Italia). Innanzi alla Corte è rappresentata dagli avvocati E. Vespaziani e A. Gaito, rispettivamente del foro di Rieti e di Roma.

I fatti della causa, così come sono stati esposti dalla ricorrente, possono riassumersi come segue.

A. I fatti della causa

1. La detenzione della ricorrente a fini estradizionali e la procedura di estradizione innanzi alle autorità giudiziarie

L'8 gennaio 2001, il procuratore presso la corte federale del Connecticut emise un mandato di arresto a carico della ricorrente. Era sospettata di aver aiutato M.F., suo ex datore di lavoro, assieme ad altri quattro complici (M.K., J.J., S.H. e G.A.) in una serie di truffe commesse negli Stati Uniti durante il periodo 1996-1999 ai danni di investitori e di compagnie assicurative.

Il 4 gennaio 2009, la ricorrente fu arrestata in Italia e condotta nel carcere di Civitavecchia. L'arresto fu convalidato il 4 gennaio 2009.

Il 7 gennaio 2009, il medico del carcere di Civitavecchia constatò che l'interessata era in uno stato critico: aveva una depressione, il suo stato psichico era molto precario e soffriva di una grave anoressia. Il medico prescrisse il regime di stretta sorveglianza e consigliò un controllo psichiatrico. I medici specialisti confermarono lo stato critico della ricorrente. Quest'ultima sollecitò la sua scarcerazione.

Il 15 gennaio 2009, la corte d'appello di Roma revocò l'ordinanza di custodia cautelare. Da una parte, ritenne che il reato di riciclaggio di denaro non era punito in Italia e che, per altra parte, in Italia le truffe erano prescritte. La ricorrente fu rimessa in libertà.

L'11 febbraio 2009, le autorità americane trasmisero alle autorità italiane una domanda di estradizione. Dall'atto di accusa allegato alla domanda di estradizione, datato 5 gennaio 2001, risulta che la ricorrente era sospettata di aver commesso:

a) quindici truffe in materia di telecomunicazioni (*15 counts of wire fraud*) in violazione del titolo 18, sezioni 1343 e 2 del codice degli Stati Uniti d'America (*infra* codice), ciascuna punita con una pena massima di 30 anni di reclusione;

b) quattro atti di riciclaggio di denaro (*4 counts of money laundering*) in violazione dell'articolo 18, sezioni 1956 (a) (2) e 2 del codice, ciascuno punito con una pena massima di 20 anni di reclusione;

c) una truffa (*security fraud*) in violazione del titolo 15, sezione 78j(b) del codice, punita con una pena massima di 10 anni di reclusione;

d) un atto di partecipazione ad affari tramite l'attività di racket (*racketeering*), in violazione del *Racketeering influenced and corrupt organisations (RICO) Statute*, titolo 18 del codice, sezioni 1962 lettera c) e 2, punito con una pena massima di 20 anni di reclusione;

e) un atto di *conspiracy* (associazione per delinquere o complotto) al fine di commettere un reato RICO, in violazione del titolo 18 del codice, sezione 1962 (d), punito con una pena massima di 20 anni di reclusione.

Ciascuno di questi reati sarebbe stato commesso con il concorso di altre persone ai sensi del titolo 18 sezione 2 del codice.

Il 30 marzo 2009, il procuratore generale domandò alla corte d'appello di Roma di dichiarare la ricorrente non estradabile, visto il problema della prescrizione riguardante le truffe e la non punibilità del reato di riciclaggio in Italia.

Il 10 aprile 2009, il procuratore generale ricevette per il tramite del ministero della Giustizia le precisazioni del governo degli Stati Uniti che richiamava la sua attenzione sul fatto che, ai sensi del trattato bilaterale di estradizione, il termine di prescrizione applicabile ai reati in causa era quello dello Stato richiedente. Ora, secondo il diritto americano i reati in causa non erano prescritti.

Di conseguenza, il procuratore generale domandò alla corte d'appello di Roma di emettere un parere favorevole all'extradizione della ricorrente per le truffe e l'associazione per delinquere; confermò il suo rifiuto relativamente al riciclaggio di denaro.

La ricorrente si oppose all'extradizione. Sosteneva che in Italia la procedura non sarebbe equa perché si svolgerebbe senza udienza pubblica e chiedeva alla corte d'appello di sollevare la questione innanzi alla corte costituzionale. Inoltre, manifestava i suoi timori in merito al pericolo di essere condannata ad una pena eccessivamente lunga negli Stati Uniti.

Con decisione del 20 aprile 2010, la corte d'appello di Roma emise un parere favorevole

all'extradizione per tutti i reati ad eccezione del riciclaggio. La corte d'appello ritenne che esulasse dalla sua competenza fare previsioni sulla durata della pena che poteva essere inflitta dai tribunali americani. Al contrario, si ritenne competente per valutare se la ricorrente sarebbe stata sottoposta a pene o trattamenti inumani o degradanti in violazione dell'articolo 698 del codice di procedura penale. Tuttavia, la corte d'appello non aveva rilevato nulla in merito a ciò e, peraltro, la ricorrente non aveva sollevato motivi di ricorso al riguardo.

La ricorrente propose ricorso per cassazione.

In primo luogo lamentò l'iniquità della procedura di estradizione per l'assenza di pubblicità di quest'ultima e per gli errori commessi dalla corte d'appello nel valutare il fascicolo. In secondo luogo, argomentava che il diritto degli Stati Uniti non prevedeva la possibilità di calcolare le pene come per un delitto continuato ma prevedeva unicamente il cumulo aritmetico delle diverse pene, di modo che correva il rischio di essere condannata ad una pena inumana perché eccessiva. Sosteneva poi che le pene negli Stati Uniti sono "contrarie al senso di umanità e alla funzione di reinserimento di cui all'articolo 27 della Costituzione". Infine, invocava l'articolo 3 della Convenzione e sosteneva inoltre che il suo stato di salute era incompatibile con la detenzione.

Con sentenza del 9 novembre 2010, la Corte di cassazione rigettò il ricorso della ricorrente. Non ritenne che l'assenza di udienza pubblica rendesse iniqua la procedura perché quest'ultima non verteva sulla colpevolezza della ricorrente ma soltanto sull'extradizione. Trattandosi di una antica e luminosa democrazia, i timori di trattamenti inumani nell'esecuzione della pena negli Stati Uniti non erano verificabili. Per quanto riguarda il timore di una pena esagerata, la nota e i documenti messi a disposizione dal ministero della Giustizia americano mostravano che negli Stati Uniti esisteva un sistema di calcolo della pena simile a quello utilizzato in Italia in caso di "delitto continuato". Il fatto che la nota in questione non fosse stata redatta sotto forma di impegno formale a non applicare il cumulo materiale delle pene non era rilevante per la legittimità dell'extradizione, ma era piuttosto un elemento di cui il ministro della Giustizia avrebbe potuto tenere conto al momento di decidere sull'opportunità di estradare la ricorrente. Nella sua decisione il ministro potrebbe tener conto dello stato di salute della ricorrente e delle ripercussioni su quest'ultimo in caso di consegna della ricorrente alle autorità americane.

Nel frattempo, il 28 maggio 2009, il ministro della Giustizia aveva domandato di sottoporre la ricorrente a custodia cautelare a fini estradizionali, conformemente all'articolo 714 del codice di procedura penale

Il 4 giugno 2009, la ricorrente fu sottoposta a custodia cautelare a fini estradizionali e rinchiusa nel carcere di Roma. L'8 giugno 2009 la ricorrente si dichiarò contraria all'extradizione e domandò la sua scarcerazione.

Durante la sua detenzione, fu presa in carico dai medici del carcere che confermarono la diagnosi di depressione e disturbi alimentari gravi (anoressia). Fu posta sotto alta sorveglianza e controllo terapeutico. Dal fascicolo risulta che il 4 giugno 2009, la ricorrente, che è alta 1,66 metri, pesava 49 kg; il 17 giugno 2009 pesava 43 kg. Peraltro, aveva serie difficoltà di socializzazione, passava il suo tempo allungata in posizione fetale sul letto e rifiutava il cibo.

Il 2 luglio 2009, la corte d'appello di Roma affidò una perizia al dottor Marceca, soprattutto per sapere se lo stato di salute della ricorrente fosse compatibile con la detenzione e quali cure dovessero esserle dispensate.

Il 13 luglio 2009, il perito sanitario depositò il suo parere con il quale attestava che la ricorrente soffriva di disturbi alimentari dall'età di 16 anni con alternanza di periodi di bulimia e di anoressia. Proveniente da un ambiente familiare difficile, si era sistemata negli Stati Uniti a 19 anni da dove era poi andata via. Lì aveva incontrato M.F. Nel 2009, la ricorrente soffriva di sindrome depressiva bipolare, anoressia grave e abusava di alcol. Aveva manifestato propositi suicidi. La detenzione aveva aggravato il suo stato, come dimostrava la perdita di peso. I farmaci somministrati non avevano avuto effetto positivo sulla situazione. In effetti, per potere intervenire efficacemente, occorreva un'equipe medica specializzata nel

trattamento di questa sindrome, che somministra cure specifiche che possono essere dispensate soltanto in un ospedale attrezzato per queste malattie o in un ambiente adatto dal punto di vista affettivo.

In conclusione, lo stato di salute della ricorrente non era compatibile con la detenzione.

Anche il perito nominato dalla ricorrente, il dottor Sani, concluse che lo stato di salute di quest'ultima era incompatibile con la detenzione. Riteneva che idealmente, la ricorrente dovesse essere sistemata in un ambiente affettuoso come era quello che aveva trovato a casa dell'amico residente a Morro Reatino presso il quale viveva prima dell'arresto.

Infine, l'8 luglio 2009, il dottor Pallas, medico di Kassel (Germania), in un rapporto medico attestò che la ricorrente era stata sua paziente tra il 2001 ed il 2006. Dopo il trasferimento dalla Germania in Italia nel 2006, la ricorrente aveva continuato a vedere il dottor Pallas ogni 2 mesi. L'interessata soffriva di disturbo bipolare legato ad anoressia nervosa. Aveva tendenza a recidivare quando si trovava in situazioni difficili e in questo modo poteva mettersi in una situazione pericolosa per la sua vita. C'erano stati tentativi di suicidio e aveva abusato di alcol. La ricorrente era sottoposta a una terapia farmacologica e ad una terapia analitica. Secondo il dottor Pallas, la detenzione avrebbe avuto un effetto destabilizzante sulla ricorrente. In effetti, la terapia che quest'ultima aveva seguito presupponeva un ambiente familiare come condizione essenziale. In caso di allontanamento dal contesto familiare a causa della detenzione, vi era un accresciuto rischio di recidiva dell'anoressia con ripercussioni nefaste. Vi era anche un rischio di suicidio. In conclusione, il dottor Pallas affermava che verosimilmente la detenzione avrebbe causato alla ricorrente un danno perdurante e permanente sulla sua salute. In ragione del serio pericolo di morte, la ricorrente era inadatta per la detenzione.

Con una decisione della corte d'appello di Roma del 16 luglio 2009, la ricorrente fu sottoposta agli arresti domiciliari a casa dell'amico di Morro Reatino presso il quale viveva prima dell'arresto, con divieto di comunicare e incontrare persone diverse da quelle che coabitano e con riserva di ricovero in ospedale in caso di necessità. All'epoca la ricorrente pesava 38 kg:

In data non precisata, la ricorrente domandò la revoca degli arresti domiciliari.

Con decisione del 22 dicembre 2009, la corte d'appello di Roma respinse la domanda perché, durante gli arresti domiciliari, lo stato di salute della ricorrente era migliorato. Inoltre, quando era necessario, poteva andare dove occorreva. Vista la gravità dei reati ascritti, era opportuno mantenere la misura degli arresti domiciliari per poter garantire l'eventuale consegna della ricorrente agli Stati Uniti.

Risulta dal fascicolo che durante gli arresti domiciliari, la ricorrente è stata seguita dal servizio psichiatrico di Rieti. Il medico curante dichiarò, il 16 novembre 2010, che lo stato di salute della ricorrente non era compatibile con tutte le forme di coercizione. Il dottor Pallas da parte sua dichiarò che la ricorrente sarebbe sopravvissuta al viaggio negli Stati Uniti ma che, molto probabilmente, la sua malattia si sarebbe aggravata a causa del cambiamento di ambiente. Questo avrebbe potuto comportare uno stato di shock con coma e conseguenze sugli organi vitali.

2. La procedura di estradizione innanzi ai tribunali amministrativi

Il 19 novembre 2010, il ministero della Giustizia adottò un decreto di estradizione nei confronti della ricorrente. Non ritenne necessario richiedere garanzie formali alle autorità americane

Lo stesso giorno, la ricorrente informò il ministero della Giustizia che, il giorno prima, aveva depositato un ricorso a questa Corte per violazione degli articoli 2, 3 e 6 della Convenzione.

Il 30 novembre del 2010, la ricorrente impugnò il decreto di estradizione innanzi al tribunale amministrativo del Lazio (*infra* TAR). Domandò la sospensione dell'esecuzione in quanto l'esecuzione immediata del decreto di estradizione le avrebbe provocato un

pregiudizio irreparabile, visto il suo stato di salute, incompatibile con la detenzione, e visto il rischio di essere condannata ad una lunga pena detentiva.

Lo stesso giorno il TAR concesse la sospensione dell'esecuzione in applicazione dell'articolo 61 del codice di procedura amministrativa, ritenendo che si trattasse di un caso di eccezionale gravità e urgenza.

Nei suoi mezzi, la ricorrente mirava direttamente all'annullamento del decreto di estradizione. Invocava il suo diritto ad un processo equo e l'assenza di udienza pubblica. Inoltre, lamentava che il decreto di estradizione non rendeva note le ragioni che avevano fondato la decisione del ministro sulla opportunità di estradarla: non menzionava né la valutazione dei rischi allegati nel caso di specie né le garanzie eventualmente ottenute dalle autorità americane.

Con sentenza del 20 aprile 2011, il TAR rigettò il ricorso in quanto il decreto in causa era conforme alla legge. Le condizioni per l'extradizione erano soddisfatte, come confermato dalla sentenza della Corte di cassazione. Visti la nota e i documenti messi a disposizione dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, il decreto di estradizione non era né illogico né sproporzionato né inadeguato.

Il 27 giugno 2011, la ricorrente ha comunicato alla cancelleria che intendeva impugnare la sentenza del TAR innanzi al Consiglio di Stato, anche se non riteneva questo rimedio efficace e quindi da esperire.

B. La domanda della ricorrente volta ad ottenere la misura d'urgenza

Al momento dell'introduzione del suo ricorso, il 18 novembre 2010, la ricorrente aveva domandato alla Corte di sospendere, in virtù dell'articolo 39 del suo regolamento, la decisione di estradarla verso gli Stati Uniti per tutto il tempo della sua malattia o fino alla pronuncia della sua decisione. A sostegno della sua domanda, invocava il suo stato di salute e le conseguenze irreversibili che l'extradizione avrebbe avuto su di esso.

Il 24 novembre 2010, il presidente della seconda sezione della Corte domandò al governo italiano di trasmettere le assicurazioni fornite dalle autorità degli Stati Uniti quanto alla possibilità, in caso di estradizione, di beneficiare degli arresti domiciliari, di cure adeguate e, in caso di condanna della ricorrente al carcere a vita, quanto alla possibilità di chiedere ed ottenere misure alternative o la liberazione condizionale.

La risposta del governo italiano pervenne alla Corte il 7 dicembre 2010.

Il 14 dicembre 2010, il presidente della seconda sezione decise di indicare al Governo che era auspicabile, nell'interesse delle parti e del corretto svolgimento della procedura innanzi alla Corte, non estradare la ricorrente verso gli Stati Uniti almeno fino al 15 marzo 2011. Il governo italiano era anche invitato a richiedere al governo degli Stati Uniti l'assicurazione che, se estradata, la ricorrente avrebbe potuto beneficiare degli arresti domiciliari e di cure adeguate tenuto conto del suo stato di salute. Inoltre, il Governo era nuovamente invitato a fornire informazioni riguardo le possibilità di misure alternative alla detenzione o di liberazione condizionale nell'ipotesi che la ricorrente sia condannata al carcere a vita.

La risposta del Governo pervenne alla Corte il 16 febbraio 2011.

L'11 marzo 2011, il presidente della seconda sezione decise di prorogare fino a nuovo ordine la misura provvisoria indicata in applicazione dell'articolo 39 della Corte. Inoltre, invitò il governo italiano a richiedere al governo degli Stati Uniti:

- l'assicurazione che in caso di esecuzione della estradizione, la ricorrente potrebbe beneficiare di cure mediche adeguate fin dal suo arrivo sul territorio americano, tenuto conto del suo stato di salute;

- le informazioni per sapere se durante lo svolgimento del processo la ricorrente sarebbe sottoposta a custodia cautelare e, in caso di risposta affermativa, in quale istituto e con quale tipo di assistenza sanitaria, se potrà beneficiare di misure alternative alla detenzione in

funzione del suo stato di salute.

La risposta del governo italiano pervenne il 31 marzo e il 3 aprile 2011, con una nota esplicativa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti datata 28 febbraio 2011.

Il 27 giugno 2011, la ricorrente domandò alla Corte di sospendere l'esame del ricorso in attesa della decisione del Consiglio di Stato

Il 5 agosto 2011, il Governo trasmise una nota del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, datata 4 agosto 2011, con la quale il Dipartimento riprendeva le spiegazioni già fornite nella sua nota del 28 febbraio 2011 in merito all'assistenza sanitaria, anche specializzata, che sarebbe stata accordata alla ricorrente.

Con la stessa nota, il governo italiano domandò alla Corte di revocare la misura provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 39 del suo regolamento.

C. Le indicazioni fornite dal governo italiano

Il governo italiano ha fornito le seguenti informazioni.

Quando una domanda di estradizione ha ricevuto il parere favorevole delle autorità giudiziarie competenti in merito alla sua conformità di legge, il Ministro della Giustizia può rifiutarla unicamente nel caso previsto dall'articolo 698 primo comma del codice di procedura penale (vedere capitolo diritto interno pertinente *infra*), ossia se vi sono ragioni di credere che i diritti fondamentali della persona da estradare saranno violati. Ora, così non è nel caso di specie.

Peraltro, il trattato di estradizione non prevede la possibilità di sottoporre a condizione la decisione di estradare. Di conseguenza, non è possibile domandare garanzie formali sulla pena in caso di condanna o sulle misure coercitive, eccetto il caso in cui l'extradizione condurrebbe alla pena di morte nel paese di destinazione. Pertanto, richiedere al governo degli Stati Uniti l'assicurazione che la ricorrente beneficerà di un trattamento favorevole per la sua salute nel caso in cui fosse messa in esecuzione l'extradizione costituirebbe una ingerenza ingiustificata da parte delle autorità italiane.

Ad ogni modo, le informazioni fornite dal governo degli Stati Uniti (vedere *infra*) sono sufficienti per mostrare che i timori della ricorrente sono infondati.

Inoltre, il procedimento che quest'ultima ha avviato innanzi ai giudici amministrativi non è terminato.

D. Le informazioni fornite dal governo degli Stati Uniti al governo italiano

a) La ricorrente non è ancora stata giudicata negli Stati Uniti. Una volta estradata sarà condotta nello Stato del Connecticut.

b) La questione di sapere se un imputato debba essere sottoposto a custodia cautelare rientra nella competenza di un giudice federale e non di un procuratore. La sua decisione si basa sulla valutazione delle circostanze enunciate al titolo 18, Sezione 1314 del codice. Lo stato di salute è comunque un elemento che il giudice deve prendere in considerazione nella sua decisione. In pratica, il giudice certamente disporrà una perizia sanitaria e, in funzione dei risultati, deciderà sulla misura da applicare e sul luogo cui collocare la ricorrente.

Se la ricorrente è collocata in un centro di detenzione provvisoria sarà possibile dispensarle le cure farmacologiche e terapeutiche adeguate al suo stato di salute, compresa la salute mentale. Medici qualificati, ed eventualmente specialisti, controlleranno lo stato di salute della ricorrente. Sarà posta sotto la responsabilità del "United States Marshals Service for the District" in attesa di giudizio.

c) I reati che la ricorrente è accusata di aver commesso non comportano per loro natura una successione di pene nell'ordine sequenziale ("*consecutive sentences*").

Spetta al giudice decidere su questa questione (titolo 18, Sezione 3584 del codice) e la legge prevede che, in mancanza di una decisione in tal senso, quando una persona viene

giudicata contestualmente per più reati, la pena sarà calcolata adottando il criterio delle pene concorrenti (“*concurring sentences*”).

“Se a un imputato sono imposti allo stesso tempo diversi periodi di reclusione, la pena può essere computata adottando il criterio delle pene concorrenti o consecutive (...). Sono computati con il criterio delle pene concorrenti i diversi periodi di reclusione imposti allo stesso tempo ad un imputato, salvo che il tribunale ordini o la legge disponga che si debba adottare il criterio delle pene consecutive.”

d) Per decidere la pena da irrogare, il giudice deve tener conto dei fattori elencati nella Sezione 3553 a), fra i quali figura lo stato di salute dell'accusato:

“a) Fattori da considerare per infliggere una pena (...). Il tribunale, per determinare la pena da infliggere, deve considerare

1) la natura e le circostanze del reato e la storia e la personalità dell'imputato;

2) l'esigenza per la pena imposta (...) di fornire nel modo più efficace all'imputato la necessaria formazione scolastica o professionale, le cure mediche o altro trattamento correttivo;

3) i diversi tipi di pene disponibili;

(...)”

e) Quando il giudice decide di infliggere una pena detentiva, i criteri della Sez. 3553 a) (vedere *supra*), fra cui la considerazione dello stato di salute dell'interessata, sono applicabili non soltanto al momento della decisione, ma anche durante la detenzione.

Così, su richiesta dell'ufficio dei penitenziari, il giudice, in base a questi criteri, può modificare o abbreviare la pena, se trova ragioni straordinarie e impellenti (“*extraordinary and compelling reasons warrant such a reduction*”).

In seguito, ai sensi del titolo 28, Sezioni 1.1, 1.2 e 1.3, un condannato può chiedere misure di clemenza – in particolare “indulto, grazia, commutazione, remissione” - indirizzando una domanda al Presidente degli Stati Uniti, che sarà trasmessa all'autorità competente (Pardon Attorney) del ministero della Giustizia.

f) Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha adottato un programma di trattamento delle malattie mentali rivolgendosi all'ufficio dei penitenziari.

E. Atti a sostegno delle allegazioni della ricorrente

Fra gli atti depositati dalla ricorrente figurano:

a) Un articolo di giornale che riportava la notizia del decesso di una giovane donna anoressica di 23 anni sopraggiunto nel carcere di St Albans (Vermont). Questa donna aveva cominciato a scontare una pena detentiva due giorni prima. I medici conclusero che la morte era dovuta al tasso estremamente basso di potassio nel sangue che aveva provocato un'aritmia cardiaca. L'interessata non aveva ricevuto i medicinali che le permettevano di mantenere un adeguato tasso di potassio nel sangue.

b) Un secondo articolo di giornale che riportava lo stesso decesso e metteva in evidenza che in Vermont il servizio sanitario delle carceri era stato privatizzato e che le eventuali carenze erano ascrivibili alla società che aveva in gestione il servizio.

c) Un terzo articolo di giornale che riportava la decisione di un giudice chiamato a decidere sulle presunte negligenze di un servizio sanitario di un carcere nel New Hampshire (Goffstown) nei confronti di una detenuta che soffriva di disturbi alimentari. L'articolo sollevava la questione di stabilire se non sarebbe stato il caso di trasferire questa detenuta nel centro medico di Bedford (Massachusetts) visto che secondo il suo direttore le persone che si trovano nella situazione dell'interessata hanno necessità di un sostegno positivo (*positive reinforcement*) e di un controllo del loro ambiente (*have control over their environment*), che evidentemente è più difficile per i detenuti.

d) Un articolo pubblicato il 16 novembre 2009 sul Huntington Post che riportava il caso dell'alimentazione forzata somministrata ad un detenuto in sciopero della fame in un carcere del Connecticut. L'articolo definiva questo un atto di tortura.

e) La ricorrente ha inoltre sottoposto i rapporti di organizzazioni non governative o di altri fonti in merito ad abusi e violenza soprattutto sessuale nelle carceri americane e in merito a Guantanamo ed alle detenzioni di presunti terroristi.

F. Il diritto e la prassi interni pertinenti

1. I poteri della giurisdizione amministrativa in materia di controllo della legalità dei decreti di estradizione

L'articolo 21 1) della legge n° 1034 del 6 dicembre 1971 apre un ricorso contro i decreti ministeriali di estradizione che può essere esercitato innanzi al tribunale amministrativo regionale, "il TAR", entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ha ricevuto la notifica o dal giorno in cui la persona interessata ne ha avuta piena conoscenza.

Se tale ricorso innanzi al Tar non ha di diritto effetto sospensivo sull'esecuzione del decreto impugnato, l'autore del ricorso può tuttavia domandare a questa giurisdizione una sospensione dell'esecuzione che gli potrà essere accordata a condizione che il suo ricorso non sia manifestamente infondato (*fumus bonis juris*) e che l'extradizione rischi di avere conseguenze dannose irreversibili (articolo 21 8) della legge n° 1034 del 1971).

Dal 1996, i TAR attribuiscono ai decreti ministeriali di estradizione la qualifica di "atti di alta amministrazione", decisioni di natura amministrativa che possono essere oggetto di un controllo giurisdizionale la cui portata si estende ai seguenti motivi di irregolarità: incompetenza, illegittimità e eccesso di potere (vedere in particolare le decisioni adottate dalla prima sezione del TAR del Lazio il 22 marzo 1996 nel caso *Venezia* e, il 30 maggio 2001, nel caso *Pirrottina*). Inoltre, dall'entrata in vigore della legge n° 241 del 1990 che ha reso obbligatoria la motivazione di tutti gli atti amministrativi, è possibile impugnare per illegittimità quelli che si basano su motivi insufficienti o inadeguati.

Al contrario, i TAR non hanno competenza per controllare le decisioni con le quali i giudici ordinari accolgono una domanda di estradizione e che costituiscono un preliminare per l'emanazione del decreto ministeriale in materia (vedere, ad esempio, le decisioni nn. 467 e 2171 rese dalla prima sezione del Tar del Lazio rispettivamente il 31 marzo 1992 ed il 9 giugno 1999, come pure la sentenza n° 1996 pronunciata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato il 6 aprile 2000).

Le decisioni del Tar possono essere impuginate innanzi al Consiglio di Stato. Il ricorso non ha effetto sospensivo automatico, tuttavia può essere domandata la sospensione dell'esecuzione.

2. Le disposizioni pertinenti in materia di estradizione

L'articolo 698 del codice di procedura penale enuncia che l'extradizione non può essere concessa

« quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona ».

L'articolo 699 del codice di procedura penale vieta allo Stato richiedente di sottoporre la persona estradata a una misura privativa della libertà per fatti che sarebbero anteriori all'extradizione e distinti da quelli per i quali essa è stata concessa (regola detta "*principio di specialità*").

Ai sensi del trattato sull'extradizione Italia-Statii Uniti del 13 ottobre 1983, modificato dall'accordo bilaterale del 3 maggio 2006, ratificato con la legge n° 25 del 16 marzo 2009,

affinché sia concessa l'extradizione di una persona non ancora condannata, occorre che i fatti ascritti costituiscano un reato secondo le leggi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto punito con una pena detentiva superiore ad un anno. Il tentativo di reato o il concorso nel commettere un reato o la *conspiracy* (complotto o associazione per delinquere) possono dare luogo all'extradizione. L'extradizione non può essere concessa se vi è prescrizione del reato o della pena secondo il diritto dello Stato richiedente. I delitti politici o militari non possono dar luogo a estradizione.

MOTIVI DI RICORSO

1. Invocando gli articoli 2 e 3 della Convenzione, la ricorrente lamenta che l'extradizione verso gli Stati Uniti la esporrebbe al rischio di una pena detentiva di eccessiva durata, soprattutto in caso di cumulo aritmetico delle pene, e al rischio di una carcerazione che le sarebbe fatale tenuto conto del suo stato di salute. Inoltre, il sistema carcerario americano non le permetterebbe di ricevere cure adeguate e una alimentazione forzata costituirebbe una tortura fisica e mentale.

2. Invocando gli articoli 6 e 7 della Convenzione, la ricorrente lamenta il carattere iniquo della procedura di estradizione, in ragione della mancanza di udienza pubblica. Sostiene inoltre che i giudici nazionali hanno commesso errori di valutazione del fascicolo di modo che la decisione di estradare è arbitraria.

3. La ricorrente sostiene che l'extradizione la allontanerebbe dalle persone con le quali ha intessuto legami affettivi in Italia e ciò in violazione dell'articolo 8 della Convenzione

4. Invocando l'articolo 14 della Convenzione, la ricorrente lamenta infine che l'extradizione è un atto discriminatorio dal momento che quest'ultima non riguarderebbe i cittadini italiani.

IN DIRITTO

1. Innanzitutto la Corte constata che la procedura volta ad ottenere l'annullamento del decreto di estradizione non è ancora terminata. In effetti, dopo la pronuncia della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio, la ricorrente ha fatto sapere che contava di ricorrere dinanzi al Consiglio di Stato anche se riteneva che questo rimedio non fosse efficace.

La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, un ricorrente deve avvalersi dei ricorsi normalmente disponibili e sufficienti nell'ordinamento giuridico interno per permettere di ottenere la riparazione delle violazioni allegate. Questi ricorsi devono esistere con un sufficiente grado di certezza, in pratica come in teoria, altrimenti mancano loro l'effettività e l'accessibilità volute. L'articolo 35 § 1 impone anche di sollevare innanzi all'organo interno adeguato, almeno in sostanza e nelle forme prescritte, i motivi che si intendono formulare in seguito, ma non impone di utilizzare i rimedi che non sono adeguati né effettivi (*Andronicou e Constantinou c. Cipro*, 9 ottobre 1997, § 159, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VI; *Sultani c. Francia*, n° 45223/05, § 49, CEDU 2007-IV (estratti)). La Corte ricorda che la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne si basa sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione, con il quale presenta strette affinità, che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo per la violazione allegata. In tal modo, essa costituisce un aspetto importante del principio di sussidiarietà (*Selmouni c. Francia* [GC], n° 25803/94, § 74, CEDU 1999-V).

Pertanto, quando un individuo lamenta che il suo rinvio lo esporrebbe ad un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione, i ricorsi che non hanno effetto sospensivo non possono essere considerati efficaci ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione

(vedere *Sultani c. Francia*, sopra citata, § 50). La Corte considera anche che, tenuto conto della natura irreversibile del danno che può essere causato nel caso si realizzi il rischio di tortura o di maltrattamenti, la nozione di ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 richiede la possibilità di far soprassedere all'esecuzione di una misura di espulsione (*Jabari c. Turchia*, n° 40035/98, § 50, CEDU 2000-VIII). La Corte ha inoltre ritenuto che in materia di allontanamento dal territorio, un ricorso privo di effetto sospensivo automatico non soddisfi le condizioni di effettività dell'articolo 13 della Convenzione (*Čonka c. Belgio*, n° 51564/99, § 83, CEDU 2002-I e *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], n° 30696/09, §§ 286-293, 21 gennaio 2011).

Nel caso di specie la Corte non deve pronunciarsi sulla questione di stabilire se la ricorrente sia tenuta ad introdurre un ricorso innanzi al Consiglio di Stato, soprattutto tenuto conto che questo ricorso non sarebbe automaticamente sospensivo. In effetti, il ricorso è in ogni caso irricevibile per i motivi seguenti.

2. Invocando gli articoli 2 e 3 della Convenzione, la ricorrente lamenta le conseguenze che l'extradizione verso gli Stati Uniti avrebbe sulla sua vita e sulla sua salute. Secondo lei l'extradizione la esporrebbe al rischio di una pena detentiva di durata eccessiva, soprattutto nel caso di cumulo aritmetico delle pene, e al rischio di una carcerazione che le sarebbe fatale visto il suo stato di salute. Inoltre il sistema carcerario americano non le permetterebbe di ricevere cure adeguate e un'alimentazione forzata costituirebbe una tortura fisica e mentale.

Ai termini dell'articolo 2 della Convenzione, il diritto di qualsiasi persona alla vita è protetto dalla legge. Ai termini dell'articolo 3 della Convenzione, nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti.

La Corte ricorda dapprima che, secondo la sua giurisprudenza, l'extradizione da parte di uno Stato contraente può sollevare un problema rispetto all'articolo 3, e dunque coinvolgere la responsabilità dello Stato in causa ai sensi della Convenzione, quando vi sono motivi seri e reali di credere che l'interessato, se estradato verso il paese di destinazione, vi correrà il rischio reale di essere sottoposto a un trattamento contrario a questa disposizione (*Soering c. Regno Unito*, 7 luglio 1989, §§ 89-91, serie A n° 161). In questo caso, l'articolo 3 implica l'obbligo di non estradare o espellere la persona in questione verso questo paese (vedere, in materia di espulsione, *Saadi c. Italia* [GC], n° 37201/06, § 125, 28 febbraio 2008). Controllando l'esistenza di questo rischio, occorre fare riferimento prima di tutto alle circostanze di cui lo Stato in causa aveva o doveva avere conoscenza al momento dell'extradizione (*Mamatkoulov e Askarov c. Turchia* [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, § 69, CEDU 2005-I).

a) Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla pena eccessivamente lunga che potrebbe essere inflitta negli Stati Uniti, la Corte ricorda che per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, un trattamento deve raggiungere una soglia minima di gravità. La valutazione di questo minimo dipende da tutti gli elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o mentali, oltre che, talvolta, dal sesso, dall'età, dallo stato di salute della vittima, ecc. (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 162, serie A n° 25). La Corte ha sempre sottolineato che la sofferenza e l'umiliazione inflitte devono in ogni caso andare oltre quelle che inevitabilmente comporta una determinata forma di trattamento o pena legittimi. Le misure privative della libertà si accompagnano di solito a tale sofferenza e umiliazione. L'articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di vigilare affinché ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato a pericoli o a prove di una intensità che oltrepassi l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione (*Kudła c. Polonia* [GC], n° 30210/96, §§ 92-94, CEDU 2000-XI).

La pronuncia della pena del carcere a vita a carico di un delinquente adulto non è di per sé proibita dall'articolo 3 o da qualsiasi altra disposizione della Convenzione e non confligge con quest'ultima (vedere, in particolare *Kafkaris c. Cipro*, n° 21906/04, § 97, 12 febbraio 2008). Parallelamente, la Corte ha tuttavia ritenuto che infliggere ad un adulto una pena a vita

“incompressibile” potesse sollevare una questione dal punto di vista dell’articolo 3 (vedere, fra altre, *Nivette c. Francia* (dec.), n° 44190/98, CEDU 2001-VII ; *Einhorn c. Francia* (dec.), n° 71555/01, CEDH 2001-XI ; *Stanford c. Regno Unito* (dec.), n° 73299/01, 12 dicembre 2002, e *Wynne c. Regno Unito* (dec.), n° 67385/01, 22 maggio 2003). Per determinare se in un dato caso una pena a vita possa essere considerata “incompressibile”, la Corte verifica se sia possibile dire che un detenuto condannato a vita ha delle possibilità di essere liberato. L’analisi della giurisprudenza della Corte su questo punto rivela che dove il diritto nazionale offre la possibilità di rivedere la pena a vita allo scopo di commutarla, sospenderla o di porvi fine o ancora di liberare il detenuto sotto condizione, nonostante il carattere extragiudiziario della procedura, sono soddisfatte le esigenze dell’articolo 3. Per questo motivo, in un certo numero di cause la Corte ha ritenuto che, se è possibile esaminare la questione della detenzione per prevedere la liberazione condizionale una volta scontato il periodo di sicurezza della pena, non si può dire che i detenuti condannati a vita siano stati privati di qualsiasi speranza di scarcerazione (vedere, per esempio, *Törköly c. Ungheria* (dec.), n° 4413/06, 5 aprile 2011; *Stanford* sopra citata; *Hill c. Regno Unito* (dec.), n° 19365/02, 18 marzo 2003, e *Wynne*, sopra citata). La Corte ha concluso che era così anche in mancanza di un periodo minimo di detenzione senza condizione e anche quando la possibilità di una liberazione condizionale dei detenuti che scontano una pena a vita è limitata (vedere, per esempio, *Einhorn*, sopra citata, §§ 27 e 28). Ne consegue che una pena a vita non diventa “incompressibile” semplicemente per il fatto che rischia in pratica di essere scontata integralmente. Ai fini dell’articolo 3 è sufficiente che essa sia *de jure e de facto* compressibile. Pertanto, benché la Convenzione non conferisca in generale un diritto ad essere liberato sotto condizione né quello di veder riesaminare la propria pena dalle autorità interne, giudiziarie o amministrative, in vista di un condono o di una interruzione definitiva di quest’ultima (*Kafkaris* sopra citata, § 98; *Iorgov c. Bulgaria* (n° 2), n° 36295/02, § 50, 2 settembre 2010), risulta chiaramente dalla giurisprudenza pertinente che l’esistenza di un dispositivo che permetta di considerare la questione della liberazione condizionale è un fattore da prendere in conto per valutare la compatibilità di una pena a vita con l’articolo 3. A tale proposito, la Corte rileva tuttavia che il regime di giustizia penale scelto dallo Stato, compreso il riesame della pena e le modalità di liberazione, sfugge in linea di principio al controllo europeo da lei esercitato, purché il sistema preso in considerazione non disconosca i principi della Convenzione (*Kafkaris* sopra citata, § 104).

La Corte ritiene che la prima questione che si pone nel caso di specie sia relativa alla durata della pena che potrebbe essere inflitta alla ricorrente. Rileva che i reati per i quali la ricorrente deve essere giudicata negli Stati Uniti non prevedevano la pena della reclusione a vita, ma pene detentive fino a trenta anni.

La ricorrente ha sostenuto l’impossibilità nel diritto americano, nel caso in cui siano stati commessi più fatti delittuosi, di ottenere un calcolo della pena come per un “delitto continuato” e ha argomentato che le giurisdizioni americane effettueranno un calcolo aritmetico sequenziale delle pene, in modo tale che la pena che ne risulterà sarà estremamente lunga.

La Corte nota tuttavia che ai sensi del codice, i reati in questione non richiedono per loro natura un calcolo sequenziale della pena. Spetta al giudice la decisione di applicare, in caso di condanna, un calcolo della pena sequenziale o concorrente.

In queste condizioni non si può escludere il rischio, almeno teorico, che la ricorrente sia condannata ad una pena molto lunga, equivalente in pratica ad una reclusione criminale a vita. Di conseguenza, la Corte deve verificare se, in questo caso, la pena potrebbe essere qualificata “incompressibile”.

A tale proposito la Corte osserva che la legislazione americana non priva la ricorrente della possibilità di essere liberata o di vedere la sua pena commutata. Rileva in particolare che potrà beneficiare di una riduzione della pena, ai sensi del titolo 18, Sezione 3582, per ragioni straordinarie e imperative. Nel prosieguo, ai sensi del titolo 28, Sezione 1.1, potrà chiedere

misure di clemenza, in particolare la “reprieve” e la “commutazione”. La Corte non perde di vista il fatto che accordare o no queste misure rientra in un potere discrezionale. Tuttavia, ricorda che la questione principale dal punto di vista dell’articolo 3 è eventualmente quella di stabilire se esista per la ricorrente la speranza di essere liberata. Ora, la Corte constata che nel diritto americano esiste la possibilità per l’interessata di beneficiare di una misura alternativa alla pena che alla fine possa portare alla sua liberazione. Ne consegue che la reclusione criminale a vita che potrebbe essere inflitta alla ricorrente non è una pena “incompressibile” *de jure*.

Quanto al punto di sapere se la pena in questione sia anche “compressibile” *de facto*, la Corte rileva che nel fascicolo non v’è nulla che le permetta di concludere che la ricorrente non potrà mai *de facto* beneficiare di un alleggerimento della pena.

In conclusione, alla luce dei criteri enunciati nella sua giurisprudenza, la Corte ritiene che al momento non è provato che la ricorrente sia privata di qualsiasi speranza di essere scarcerata, qualora fosse condannata ad una pena detentiva grave equivalente ad una reclusione criminale a vita.

Ne consegue che questo motivo è manifestamente infondato e deve essere rigettato conformemente all’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

b) Quanto al motivo di ricorso basato sul rischio di una carcerazione in quanto tale, la Corte, tenuto conto delle considerazioni sopra sviluppate, ritiene che il fatto di essere incarcerata non costituisca di per sé un trattamento proibito dagli articoli 2 e 3 della Convenzione. Pertanto questo motivo è manifestamente infondato e deve essere rigettato conformemente all’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per quanto questo motivo verta sulle conseguenze che la carcerazione potrebbe avere sullo stato di salute della ricorrente, la Corte nota in primo luogo che ai sensi del codice americano (vedere il punto b) del capitolo relativo alle informazioni fornite dal governo americano) il giudice che si pronuncerà sulle misure provvisorie da adottare al momento della consegna della ricorrente dovrà comunque prendere in considerazione lo stato di salute di quest’ultima. Verosimilmente ordinerà una perizia medica, in funzione della quale potrà decidere le misure da applicare. Non è pertanto stabilito che la ricorrente sarà incarcerata. Inoltre, il giudice dovrà tener conto dello stato di salute dell’interessata quando deciderà, eventualmente, la pena da infliggere, e, in caso di condanna ad una pena detentiva, durante tutta l’esecuzione della pena. Pertanto non è nemmeno stabilito che la ricorrente sarà incarcerata in seguito alla sua eventuale condanna.

Nell’ipotesi in cui la ricorrente fosse tuttavia sottoposta a detenzione, la Corte ritiene che, tenuto conto delle sue conclusioni relative al motivo di ricorso basato sulla mancanza di cure adeguate (vedere *infra*), l’interessata non ha provato che la sua vita sarebbe in pericolo.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che questa parte del ricorso sia manifestamente infondata e debba essere rigettata conformemente all’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

d) Per quanto riguarda l’allegato pericolo di essere sottoposta a trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione, la ricorrente esprime innanzitutto i suoi timori in merito all’alimentazione forzata. La Corte nota che la ricorrente non ha sostenuto neanche questo motivo di ricorso innanzi ai giudici nazionali.

La Corte ricorda che una misura terapeutica considerata necessaria secondo i principi medici riconosciuti non può per principio essere considerata inumana e degradante. Si può dire la stessa cosa anche a proposito dell’alimentazione forzata che ha lo scopo di salvare la vita di un dato detenuto che coscientemente si è rifiutato di alimentarsi. La Corte deve comunque poter verificare che sia stata dimostrata in maniera convincente l’esistenza di una necessità medica (*Herczegfalvy c. Austria*, 24 settembre 1992, § 83, serie A n° 244 ; *Nevmerzhitski c. Ucraina*, n° 54825/00, § 94, CEDU 2005-II (estratti)). Inoltre, deve poter verificare che le garanzie procedurali che accompagnano la decisione di procedere

all'alimentazione forzata siano state rispettate. Di più, le modalità di attuazione dell'alimentazione forzata non devono oltrepassare il livello minimo di severità ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

La Corte ritiene che nulla permette di pensare che nel caso in cui si rendesse necessario alimentare la ricorrente per salvarle la vita, le autorità americane agiranno in maniera contraria ai principi di cui sopra. Non si può pertanto concludere che sia possibile prevedere che la ricorrente sarà sottoposta a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione.

Questa stessa conclusione deve essere tratta anche rispetto ai timori che la ricorrente manifesta depositando i rapporti di associazioni o di altre fonti sulla violenza in ambito carcerario.

Ne consegue che questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere rigettata conformemente all'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

3. Invocando gli articoli 6 e 7 della Convenzione, la ricorrente lamenta l'iniquità della procedura di estradizione e contesta le decisioni emesse dai giudici nazionali, che avrebbe commesso errori nella valutazione del fascicolo.

Vista la natura di questi motivi di ricorso, la Corte ritiene necessario esaminarli dal punto di vista dell'articolo 6 della Convenzione, che, nelle sue parti pertinenti al caso di specie, recita:

« 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...) »

La Corte nota che la procedura innanzi alla corte d'appello di Roma e poi innanzi alla Corte di cassazione doveva stabilire se erano soddisfatte le condizioni legali per concedere l'extradizione richiesta dagli Stati Uniti. La procedura innanzi al tribunale amministrativo aveva ad oggetto l'annullamento del decreto di estradizione. Ora, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la procedura di estradizione non comporta una contestazione sui diritti e doveri di carattere civile di un ricorrente né attiene alla fondatezza di un'accusa penale diretta contro di lui ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione (*Raf c. Spagna* (dec.), n° 53652/00, 21 novembre 2000; *A.B. c. Polonia* (dec.), n° 33878/96, 18 ottobre 2001 e *Sardinas Albo c. Italia* (dec.), n° 56271/00, CEDU 2004-I).

Pertanto, la ricorrente non ha allegato che rischia di subire un flagrante diniego di giustizia negli Stati Uniti (*Soering c. Regno Unito*, 7 luglio 1989, § 113, serie A n° 161; *Einhorn c. Francia* (dec.), n° 71555/01, §§ 32-35, CEDU 2001-XI)

Pertanto, l'articolo 6 § 1 della Convenzione non trova applicazione nella procedura di estradizione in causa (*Mamatkoulov e Askarov*, sopra citata, §§ 82-83).

Ne consegue che questa parte del ricorso è incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § 3 e che deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 § 4.

4. La ricorrente allega poi una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in quanto l'extradizione la allontanerebbe dalle persone con le quali ha intessuto legami affettivi in Italia. Invoca infine l'articolo 14 della Convenzione per il fatto che un cittadino italiano non verrebbe estradato, perchè in questa differenza di trattamento vede un accanimento discriminatorio nei suoi confronti. Alla luce degli elementi del fascicolo, e nella misura in cui è competente in merito, la Corte non ha rilevato alcuna apparenza di violazione di queste disposizioni. Ne consegue che questi motivi sono manifestamente infondati e devono essere rigettati in applicazione dell'articolo 5 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Pertanto, è opportuno porre fine all'applicazione dell'articolo 39 del regolamento e rigettare il ricorso in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, a maggioranza,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Stanley Naismith
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi

Art. 4 (Divieto di lavoro forzato) CEDU

a) *Graziani-Weiss c. Austria – Seconda sezione – sentenza del 18 ottobre 2011 (ricorso n. 31950/06)*

L’obbligo per un avvocato di assumere la tutela legale di una persona con handicap mentale non costituisce “lavoro forzato”: non violazione

In fatto – Il ricorrente, cittadino austriaco, è nato nel 1963 e vive a Linz (Austria). In quanto avvocato (in esercizio), nel luglio 2005 fu informato che i tribunali austriaci intendevano designarlo come tutore (Sachwalter) di una persona inferma di mente, K. Secondo i giudici né l’associazione dei tutori (Verein für Sachwalterschaft) né alcuno dei parenti poteva essere nominato tutore di K. Il signor Graziani-Weiss si oppose alla sua designazione, adducendo che un simile incarico avrebbe sconvolto la sua vita familiare con la moglie e i due figli e, che l’ulteriore impegno di direzione di un coro religioso non gli lasciava il tempo necessario richiesto dalla funzione. Egli osservò inoltre che non aveva alcuna preparazione sui disturbi mentali e che avrebbe dovuto contrarre un’assicurazione ad hoc che K. non poteva permettersi di pagare. Considerando insufficienti le ragioni del suo rifiuto, il ricorrente fu nominato tutore di K nel settembre 2005. Egli doveva occuparsi della gestione delle entrate di K. e della sua rappresentanza in giudizio e dinanzi ad altre autorità. I tribunali affermarono che l’aiuto fornito ai membri più vulnerabili della società rappresenta un dovere civico e che l’assistenza legale è al centro degli obblighi professionali degli avvocati. Il ricorrente presentò ricorso contro la decisione, sostenendo che era discriminatorio imporre agli avvocati e ai notai (in esercizio) di svolgere le funzioni di tutore, dato che altre persone che avevano una formazione giuridica - come i giudici e i funzionari – possedevano le stesse conoscenze ma non erano tenuti ad assolvere ad un simile compito. Il ricorso fu respinto. Infine, nel marzo 2006, venne rigettato anche il ricorso alla Corte Suprema perché il caso non sollevava una questione importante di diritto.

Invocando l’articolo 4 CEDU, il ricorrente lamenta che l’obbligo impostogli di assumere le funzioni di tutore concreta una ipotesi di lavoro forzato o obbligatorio vietato dalla Convenzione. Quanto all’art. 14, egli lamenta che l’obbligazione imposta ai soli avvocati e notai in esercizio, e non estesa ad altre categorie di giuristi ha natura discriminatoria.

In diritto: La Corte osserva che M. Graziani-Weiss sapeva che avrebbe potuto essere costretto ad assumere le funzioni di tutore sin da quando decise di diventare avvocato e che questa decisione indicava un principio di consenso preventivo. In realtà, rappresentare qualcuno davanti ai tribunali e alle autorità e gestire i suoi beni rientra nelle normali attività di un avvocato in esercizio. Inoltre, il signor Graziani-Weiss non aveva affermato che l'assunzione delle funzioni di tutore di K. gli avrebbe fatto sopportare un carico eccessivo: le attività connesse alla funzione di tutore di K. non erano né quantitativamente significative né particolarmente lunghe o complesse. Inoltre, si può ammettere che, in determinate circostanze, allorché la persona inferma non abbia i mezzi sufficienti, i tutori non ricevano alcuna remunerazione. In questo contesto, occorre considerare che gli avvocati e i notai godono di privilegi rispetto ad altre categorie professionali come il diritto di rappresentare le parti in certi tipi di giudizio. Pertanto, la Corte conclude che le attività di cui il signor Graziani-Weiss ha dovuto farsi carico non costituiscono lavoro forzato o obbligatorio. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 4.

L'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 4: La Corte ribadisce che la discriminazione consiste nel trattare in modo diverso, senza una giustificazione obiettiva e ragionevole, persone che si trovano in situazioni analoghe. Ammette che la prassi di far ricoprire funzioni di tutore ad avvocati e a notai, ma non ad altre categorie di giuristi, implica una differenza di trattamento. Tuttavia, ci sono significative differenze tra la categoria professionale degli avvocati ed le altre categorie di persone che possiedono una formazione giuridica, ma non esercitano la professione di avvocato. Gli avvocati hanno diritti e doveri stabiliti da leggi e regolamenti specifici, come ad esempio l'obbligo di superare un esame e di stipulare una assicurazione di responsabilità civile prima di iniziare ad esercitare. Sono anche soggetti al diritto disciplinare e sono esentati dall'obbligo di essere rappresentati in giudizio da avvocati, rappresentanza per tutti gli altri soggetti obbligatoria. Limitare l'obbligo di assumere le funzioni di tutore ai notai e agli avvocati non è dunque discriminatorio perché non sono in una situazione paragonabile a quella di altre categorie di giuristi. Pertanto, non c'è stata violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 4.

Conclusione: non violazione (all'unanimità)

Art. 6 § 1 (Diritto ad un processo equo) CEDU

b) Nejdett Şahin e Perihan Şahin c. Turchia – Grande Camera – sentenza del 20 ottobre 2011 (ricorso n. 13279/05)

Una divergenza giurisprudenziale tra due Corti supreme di uno stesso Paese non è contraria alla Convenzione: non violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.

In fatto – I ricorrenti, Nejdett Şahin e Perihan Şahin, nati nel 1949 e 1950, sono cittadini turchi e vivono ad Ankara. Il figlio dei ricorrenti, un pilota dell'esercito, morì in servizio nel maggio 2001, quando l'aereo di cui era co-pilota si schiantò al suolo. Trasportava da Diyarbakir ad Ankara truppe coinvolte in operazioni anti-terrorismo. A seguito della morte del loro figlio, i ricorrenti chiesero, senza successo, una pensione mensile aggiuntiva alla direzione generale della cassa pensione turca in virtù dell'articolo 21 della legge n. 3713 sulla lotta contro il terrorismo. Essi contestarono in seguito - dinanzi al Tribunale amministrativo di Ankara - il rifiuto di accordare la pensione aggiuntiva richiesta.

Il 1 ° aprile 2003, il Tribunale amministrativo di Ankara si dichiarò incompetente a giudicare il ricorso, sostenendo che il caso rientrava nella giurisdizione dell'Alta Corte amministrativa militare. I signori Şahin adirono quindi tale giudice. Il 10 giugno 2004, l'Alta Corte respinse la loro richiesta, rilevando che era stata riconosciuta loro una pensione mensile di invalidità di guerra oltre ad una somma forfettaria pari a 30 volte lo stipendio più alto di un funzionario. L'Alta Corte rilevò che il diritto ad una pensione integrativa previsto dalla legge antiterrorismo era limitato agli agenti feriti, mutilati o uccisi come conseguenza diretta di un atto terroristico. Il semplice fatto che il figlio dei ricorrenti fosse stato coinvolto, in occasione del suo lavoro, nella lotta contro il terrorismo non era sufficiente a dargli diritto ad una pensione integrativa. Dinanzi all'Alta Corte, i ricorrenti avevano invocato quattro sentenze di giudici amministrativi ordinari concernenti ricorsi presentati dalle famiglie di altri soldati uccisi in un incidente come loro figlio. In queste decisioni, i giudici avevano accolto i ricorsi, ritenendo applicabile la legge antiterrorismo. I ricorrenti presentarono appello, che venne respinto.

Invocando il diritto ad un processo equo i ricorrenti lamentano la mancanza di equità della procedura svoltasi dinanzi alle giurisdizioni nazionali, ritenendo che la possibilità che uno stesso fatto possa dare luogo a diversi apprezzamenti da parte delle autorità giudiziarie interne viola il principio di eguaglianza dinanzi alla legge e la coerenza giuridica.

In diritto. - *Articolo 6 § 1:* La Corte osserva che la questione di cui è investita concerne le presunte differenze tra le decisioni rese da due distinti tipi di giurisdizioni, indipendenti, non

legate da un rapporto gerarchico, vale a dire le giurisdizioni amministrative ordinarie e l'Alta Corte amministrativa militare. Mentre in molti casi, i giudici amministrativi ordinari avevano accolto le richieste di pensione mensile aggiuntiva presentate dalle famiglie di altri soldati uccisi nelle stesse circostanze del figlio dei ricorrenti, l'Alta Corte aveva respinto la richiesta fatta dai coniugi Sahin. Nel valutare l'eventuale contraddizione tra i due tipi di sentenze, la Corte rileva che queste decisioni si differenziano quanto all'applicazione del diritto e non in ordine alla ricostruzione degli elementi di fatto. Di conseguenza, i giudici sono pervenuti a conclusioni diametralmente opposte. Tuttavia, un semplice conflitto di giurisprudenza non è sufficiente in sé a determinare una violazione dell'articolo 6.

In Turchia, le giurisdizioni amministrative ordinarie a competenza generale coesistono con una giurisdizione amministrativa militare con competenze speciali. Decisioni giudiziarie contrastanti sono state rese in parallelo dai due tipi di giurisdizione, in cause che ponevano sostanzialmente le stesse questioni. In un sistema giudiziario come quello turco, in cui diverse giurisdizioni supreme operano senza essere soggette ad una gerarchia giudiziaria comune, l'assenza di meccanismo di controllo verticale non è in sé contraria alla Convenzione.

In alcuni casi, assicurare la coerenza del diritto può richiedere tempo, e periodi di contrasti giurisprudenziali possono essere tollerati senza mettere a rischio la certezza del diritto. Le corti supreme turche hanno la possibilità di risolvere le divergenze, sia decidendo di adottare un approccio comune, sia rispettando gli ambiti di competenza a ciascuna riservati, astenendosi dal pronunciarsi sullo stesso oggetto.

La Corte sottolinea che, in quanto non è un tribunale di ultima istanza destinato a risolvere le controversie di cui sono investiti i giudici interni, non le spetta intervenire di fronte a decisioni contraddittorie rese dagli stessi. Le decisioni riguardanti i ricorrenti sono state debitamente motivate e l'interpretazione dell'Alta Corte amministrativa militare non era arbitraria, irragionevole o volta a ledere l'equità del procedimento. La responsabilità della coerenza della giurisprudenza dei giudici nazionali è rimessa essenzialmente a loro stessi, e gli interventi della Corte europea in questa materia devono essere eccezionali.

Il caso di specie non richiede un intervento del genere. Pertanto, la Corte conclude che non c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1.

Conclusion: non violazione (10 voti contro 7).

L'opinione dissenziente comune dei giudici Bratza, Casadevall, Vajić, Spielmann, Rozakis Kovler e Mijovic è allegata alla sentenza.

Art. 6 §3 c) (diritto all'assistenza di un avvocato) in combinato disposto con l'art. 6 §1 (diritto ad un processo equo) CEDU

c) Stojkovic c. Francia e Belgio – Quinta sezione – sentenza del 27 ottobre 2011 (ricorso n. 25303/08)

Nel quadro di una rogatoria internazionale, le autorità francesi avrebbero dovuto garantire il rispetto dell'equità della procedura di cui erano responsabili.

In fatto – Il ricorrente, Boban Stojkovic, è un cittadino serbo, nato nel 1973, residente a Verviers (Belgio). Il 31 gennaio 2003, fu commesso un furto in una gioielleria di Courchevel (Francia). Un uomo di nome K. venne arrestato il giorno dopo, in quanto trovato in possesso delle armi e dei gioielli provenienti dal furto. Le dichiarazioni di K., supportate dal contenuto di intercettazioni telefoniche, indussero il giudice istruttore a ritenere che il ricorrente fosse coinvolto nel reato. Il 12 gennaio 2004, il giudice richiese una rogatoria internazionale. Egli prescrisse l'audizione del ricorrente, detenuto in Belgio per un altro reato, in qualità di testimone assistito da ufficiali di polizia giudiziaria belgi, e in presenza del suo avvocato, del giudice istruttore e di due ufficiali di polizia francesi. Informato del suo status di testimone assistito prima dell'udienza, il signor Stojkovic domandò immediatamente l'assistenza di un avvocato “della giustizia francese”. Tuttavia, egli venne interrogato senza che la sua richiesta avesse avuto seguito. Durante l'audizione, che ha avuto luogo l'11 e il 12 marzo 2004, il Sig. Stojkovic ammise di aver partecipato ad una rapina a mano armata il 31 gennaio 2003, in una gioielleria Courchevel. Egli denunciò altre rapine a mano armata, riconoscendo la sua partecipazione ad alcune di esse, in particolare a St. Tropez e a Biarritz. Nel dicembre 2005, il signor Stojkovic evase dal carcere in cui era detenuto in Belgio e poi venne di nuovo arrestato dalle autorità belghe, che lo consegnarono alle autorità francesi in virtù di un mandato d'arresto europeo. Il ricorrente venne incriminato. Presentò un'istanza (che fu respinta) per l'annullamento degli atti dell'indagine giudiziaria concernenti la sua audizione in Belgio. Il 7 dicembre 2007, il signor Stojkovic venne accusato davanti alla Corte d'assise di rapina a mano armata commessa in banda organizzata a Courchevel, a Biarritz e a Saint-Tropez. Per quanto riguarda i fatti commessi a Courchevel, l'atto d'accusa precisava che i fatti attribuiti al ricorrente risultavano, tra l'altro, da sue dichiarazioni “precise e circostanziate”. Si trattava delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione in Belgio svoltasi l'11 marzo 2004, che erano

state confermate dal ricorrente in occasioni successive. L'atto d'accusa aggiungeva che il signor Stojkovic aveva tuttavia rifiutato di deporre sui fatti durante gli interrogatori davanti al giudice istruttore francese. Per quanto riguarda i fatti commessi a Biarritz e a Saint-Tropez, l'atto d'accusa precisava che il Sig. Stojkovic si era pure rifiutato di deporre durante gli interrogatori del giudice istruttore, perché riteneva che la sua confessione era stata ottenuta illegalmente durante l'audizione in Belgio. Davanti alla Corte d'assise, lo Stojkovic ammise la sua colpevolezza per tutti i capi d'imputazione e fu condannato a sei anni di reclusione.

Invocando l'articolo 6 § 3 c), il ricorrente lamenta una violazione del diritto di difesa, per il fatto di essere stato sentito dalla polizia belga, su rogatoria del giudice francese che aveva ordinato la sua audizione come testimone assistito, senza il beneficio della assistenza di un avvocato.

In diritto. - Articolo 6 §3 c): La Corte ricorda che il diritto di un accusato di essere effettivamente difeso da un avvocato, se necessario assegnato d'ufficio, rientra tra gli elementi fondamentali del processo equo. La Corte ricorda altresì la necessità che l'assistenza sia resa sin dal primo interrogatorio di un sospettato dalla polizia. Si tratta di tutelare l'imputato contro ogni coercizione abusiva delle autorità. In un procedimento penale, l'accusa deve essere dimostrata senza ricorrere ad elementi di prova ottenuti attraverso indebite pressioni sulla volontà degli imputati. *L'imputato ha il diritto di non contribuire alla propria incriminazione.*

Nel caso di specie, l'audizione del testimone ebbe luogo a seguito dell'esecuzione di una rogatoria internazionale, nell'ambito di un'indagine giudiziaria aperta Francia. Il giudice istruttore aveva prescritto che il testimone fosse sentito in qualità di testimone assistito. Tale richiesta dimostrava che vi erano indizi contro il sig. Stojkovic in ordine alla sua partecipazione ai fatti di causa.

La Corte reputa che l'audizione del ricorrente ha avuto ripercussioni significative sulla sua situazione, considerato che è divenuto destinatario di una "accusa in materia penale".

Per quanto riguarda la situazione del sig. Stojkovic al momento della sua audizione, la Corte sottolinea che deve tenersi conto del fatto che il ricorrente è stato "tratto" dalla detenzione per essere sentito. E' stato informato contemporaneamente delle disposizioni di diritto belga che non prevedevano l'assistenza di un avvocato, del suo status di testimone assistito per il diritto francese che invece gli permetteva di essere assistito da un avvocato. L'audizione si è svolta alla presenza del magistrato che gli aveva riconosciuto lo status di

testimone assistito. Per la Corte, tale situazione poteva creare una certa confusione nella mente del signor Stojkovic. Pertanto, la scelta del ricorrente di fare rivelazioni, nonostante queste contribuissero ad incriminarlo, non può dirsi fatta in modo consapevole. Non gli era infatti stato comunicato espressamente che godeva del diritto al silenzio.

Secondo il governo francese, l'esecuzione della rogatoria internazionale e il controllo sulla sua esecuzione erano assicurati dalle autorità belghe e rientravano nell'ambito di applicazione del diritto belga. Ne consegue che la domanda del ricorrente di beneficiare dell'assistenza di un avvocato francese doveva essere intesa come riferita unicamente al seguito della procedura in Francia.

La Corte riconosce che le condizioni legali nelle quali l'audizione è stata eseguita non sono imputabili alle autorità francesi. Queste ultime erano assoggettate all'applicazione delle disposizioni interne del diritto belga, in virtù dei loro impegni internazionali. Tuttavia, in virtù dell'articolo 1 della Convenzione, l'attuazione e il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione spetta in primo luogo alle autorità nazionali.

Spettava pertanto alle giurisdizioni penali francesi garantire che gli atti eseguiti in Belgio non fossero stati compiuti in violazione dei diritti della difesa e di garantire così l'equità del procedimento di loro competenza. La Corte ritiene che c'è stata violazione dell'articolo 6 §3 c) (diritto all'assistenza di un avvocato) in combinato disposto con l'articolo 6 §1 (Diritto ad un equo processo) per quanto riguarda la Francia.

Conclusioni: non violazione (all'unanimità) .

Articolo 41: La Corte dichiara che la Francia deve versare al ricorrente 5.000 euro per danni morali e 5000 euro per costi e spese legali.

Art. 7 (nulla poena sine lege) CEDU

d) Soros c. Francia –Quinta sezione – sentenza del 6 ottobre 2011 (ricorso n. 50425/06)

I tribunali francesi che hanno condannato George Soros per insider trading non hanno violato l'art. 7 CEDU

In fatto – Il ricorrente, è un cittadino statunitense, nato nel 1930, risiede a New York (Stati Uniti d'America). Fondatore nel 1988 della società Q.F., un fondo d'investimento importante

sui mercati azionari, tenne una riunione il 12 settembre 1988 a New York con diversi investitori, nel corso della stessa un banchiere svizzero gli propose di incontrare P. il quale desiderava, con altri investitori, acquisire titoli di una grande banca francese, S., al fine di prenderne il controllo. Il 19 settembre 1988, dopo aver rifiutato l'offerta di P., George Soros acquistò un pacchetto di azioni di quattro società di recente privatizzate, tra le quali la banca S., per un totale di 50 milioni di dollari. Tra il 22 e il 17 ottobre, Q.F. acquisì 160 mila azioni della banca S. per un valore di 11,4 milioni di dollari, di cui 7 milioni furono investiti sul mercato francese, e 4,4 sul mercato di Londra. Pochi giorni dopo aver acquisito le azioni, la società del ricorrente decise di rivendere una parte delle azioni della banca S. Le azioni rimanenti furono cedute un mese dopo. Q.F. realizzò un profitto di circa 2,28 milioni dollari - di cui 1, 1 milioni sul mercato francese – acquistando e velocemente rivendendo tali azioni.

Il 1° febbraio 1989, la Commissione degli operatori di borsa decise di indagare sull'attività dei titoli della banca S., nel periodo dal 1° giugno al 21 dicembre 1988, per verificare se certe transazioni non erano conseguenza di un reato di insider trading. Constatata l'esistenza di infrazioni, la Commissione decise di trasmettere al pubblico ministero l'intero rapporto sull'indagine.

Nel 1990, fu aperto un procedimento a carico, tra gli altri, di George Soros, sospettato di aver commesso il reato di insider trading, sfruttando un'informazione riservata. Il ricorrente fu rinviato a giudizio per aver acquisito titoli della banca S., in quanto a conoscenza, in ragione delle sue funzioni, di un'informazione riservata sull'evoluzione dei titoli. Dinanzi al Tribunale, sollevò l'eccezione di illegittimità del procedimento per la mancanza di prevedibilità della legge applicabile all'insider trading. Egli riteneva che, visto l'articolo 10-1 dell'ordinanza n. 67-833 del 28 settembre 1967, il suo comportamento non poteva essere considerato illecito al momento in cui aveva inoltrato gli ordini di acquisto.

Il Tribunale dichiarò George Soros colpevole di insider trading e lo condannò a pagare una multa di 2,2 milioni di euro. George Soros impugnò la decisione e la corte d'appello di Parigi confermò la condanna. La Cassazione, tuttavia, considerando che le operazioni di acquisizione di titoli sul mercato azionario di Londra non poteva costituire reato sulla base del diritto francese, inviò il caso alla Corte d'appello di Parigi che, il 20 marzo 2007, condannò il ricorrente a pagare una multa pari a 940.507,22 € per l'acquisizione di titoli della banca S. sul mercato della sola Borsa di Parigi.

Invocando l'articolo 7 (“nessuna pena senza legge”), George Soros lamenta una doppia violazione. Anzitutto lamenta l'indeterminatezza, al momento della sua condanna, degli

elementi costitutivi del reato di insider trading. Ai sensi dell'articolo 10-1 dell'ordinanza del 28 settembre 1967, l'insider trading non può essere commesso che da un professionista che ha legami con la società oggetto dell'attività. Egli lamenta altresì la mancata applicazione, nel corso della procedura, di norme comunitarie che gli erano più favorevoli in quanto più precisi rispetto al diritto francese.

In diritto. - Articolo 7 : La Corte constata che in virtù del principio della generalità della legge, la formulazione della stessa non può presentare una precisione assoluta. La Corte ricorda inoltre che la nozione di prevedibilità della legge dipende in larga misura dal testo concreto, dall'ambito in cui si applica, dal numero e dalla qualità dei destinatari. Nel caso di specie, avuto riguardo all'ambito interessato, i professionisti avvertiti devono dar prova di prudenza nella loro attività e valutare attentamente i rischi che i loro comportamenti determinano.

La Corte prende atto che la definizione del termine "insider", nell'ordinanza del 28 settembre 1967 è abbastanza ampia e che le parti non sono d'accordo sull'espressione "in connessione dell'esercizio della loro professione o delle loro funzioni." Ciascuna delle giurisdizioni che ha giudicato Soros ha ritenuto che la legge fosse abbastanza precisa perché egli potesse sapere che non avrebbe dovuto investire in titoli della banca S. dopo essere stato contattato da P. Benché sia vero che il ricorrente sia il primo imputato per questo delitto in Francia, senza essere legato professionalmente o contrattualmente alla società di cui ha acquisito le azioni, la Corte ritiene che non si possa condannare la Francia per la mancanza di prevedibilità della legge. In assenza di precedenti, i giudici non potevano essere in grado di chiarire la giurisprudenza su questo punto.

La Corte ricorda che all'epoca dei fatti, il signor Soros era un investitore istituzionale ben conosciuto, familiare al mondo degli affari e protagonista di progetti finanziari su larga scala. Per il suo status e la sua esperienza, non poteva ignorare che la sua decisione di investire nei titoli della banca S. comportasse il rischio di incorrere nel reato di insider trading previsto dalla legge. Sapendo che non c'erano precedenti comparabili, avrebbe dovuto dimostrare una maggiore prudenza.

Infine, la Corte non è convinta della tesi secondo la quale sarebbe stato il comportamento del ricorrente ad indurre il governo francese a modificare la disciplina applicabile.

Il sig. Soros si lamenta inoltre della mancata applicazione, nel corso del procedimento a suo carico, della normativa comunitaria che gli sarebbe stata più favorevole perché più precisa

del diritto interno. A suo dire la direttiva comunitaria del 1989 (89/592/CEE, 13 novembre 1989) conteneva disposizioni puntuali che permettevano di definire precisamente la nozione di “informazioni riservate”.

La Corte ritiene che non vi è alcuna necessità di esaminare il ricorso sotto questo profilo, considerando che il diritto interno applicabile nel 1988 era prevedibile abbastanza da indurre il ricorrente a dubitare della correttezza del proprio comportamento.

Conclusioni: non violazione (4 voti contro 3)

L’opinione dissenziente comune dei giudici Villiger, Nussberger e Yudkivska è allegata alla sentenza.

Articolo 41: La Corte dichiara che la Svizzera deve versare alla ricorrente 15.000 euro per danni morali e respinge la richiesta concernente costi e spese legali.

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU

e) Khelili c. Svizzera – Seconda sezione – sentenza del 18 ottobre 2011 (ricorso n. 16188/07)

Una cittadina francese classificata come “prostituta” per cinque anni nel database della polizia, in assenza di alcuna condanna al riguardo: violazione dell’art. 8 CEDU

In fatto – In occasione di un controllo nel 1993 a Ginevra, la polizia trovò sulla ricorrente biglietti da visita sui quali era scritto “Gentile, giovane donna raffinata trentenne aspetta un amico per incontri occasionali o uscite. Tel. (...) “. Secondo la ricorrente, a seguito di questa scoperta, la polizia di Ginevra l’avrebbe classificata come prostituta, professione che ha sempre contestato di praticare. Nel 2003, e ancora nel 2006, la ricorrente richiese l’eliminazione della menzione “prostituta” dopo aver saputo che essa figurava ancora nella documentazione informatica della polizia. La polizia esaminò la sua richiesta, ma rifiutò la cancellazione della menzione “prostituta” dai dati concernenti due denunce penali per ingiurie e minacce che erano state presentate nei suoi confronti nel 2001, ritenendo di conservarle per finalità di prevenzione. La ricorrente contestò la decisione dinanzi ai tribunali, ma invano.

In diritto - Articolo 8: per quanto riguarda la professione della ricorrente, la menzione “prostituta” è stata cancellata dal sistema informatico della polizia e sostituita con “sarta”. Tuttavia, risulta dalle sentenze dei giudizi interni che il riferimento in questione collegato ai diversi procedimenti penali non è stato rimosso. La memorizzazione dei dati relativi della vita privata della ricorrente, di cui fa parte la professione, e la loro conservazione costituiscono un’ingerenza ai sensi dell’articolo 8, perché si tratta di dati a carattere personali riferiti ad una persona fisica identificata o identificabile. L’ingerenza ha una base legale nel diritto interno e come scopo la difesa dell’ordine pubblico, la prevenzione dei reati e la protezione dei diritti altrui. La parola in questione può nuocere alla reputazione della ricorrente e, come sostiene, rende più difficile la sua vita quotidiana, dato che le informazioni negli archivi della polizia possono essere trasmesse ad altre autorità. Ciò è oggi tanto più importante considerato che i dati personali sono sottoposti ad un trattamento automatico che facilita considerevolmente l’accesso agli stessi e la loro diffusione. La ricorrente ha quindi di un interesse significativo a vedere eliminata la parola “prostituta” dagli archivi della polizia. La Corte riconosce in linea di principio che può essere conforme al principio di proporzionalità conservare i dati relativi alla vita privata di un persona per il fatto che quest’ultima potrebbe incorrere in una recidiva, ma è dell’avviso che la classificazione di prostituzione clandestina sembra molto vaga e generale, e non risulta suffragata da fatti concreti. In particolare, la connessione tra la condanna della ricorrente per insulti e minacce e il mantenimento della parola “prostituta” non è sufficientemente stretta. La Corte non sottovaluta l’importanza di un’efficace prevenzione del crimine. Tuttavia, alla luce di quanto precede, e specialmente dell’importanza primaria della presunzione di innocenza in una società democratica, la Corte non può accettare che il mantenimento della parola “prostituta” come professione della ricorrente (che non è mai stata condannata per esercizio illecito della prostituzione ai sensi del codice penale), possa rispondere ad un “bisogno sociale imperativo” ex articolo 8 della Convenzione. Né le autorità interne né il Governo hanno sostenuto che la rimozione della parola in questione dai dossier della polizia sia difficile o impossibile per motivi tecnici. In considerazione di queste incertezze, del comportamento contraddittorio delle autorità, del principio secondo il quale spetta alle stesse autorità dimostrare la correttezza dei dati, del ridotto margine di apprezzamento di cui godono le autorità interne in materia e della gravità dell’ingerenza nei diritti della ricorrente garantiti dall’art. 8, la conservazione per anni della parola “prostituta” nei dossier della polizia non è necessaria in una società democratica.

Conclusion: violazione (all'unanimità)

Articolo 41: La Corte dichiara che la Svizzera deve versare alla ricorrente 15.000 euro per danni morali e respinge la richiesta concernente costi e spese legali.

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l'art. 46 (Esecuzione di una sentenza) CEDU

f) Emre c. Svizzera (N.2) – Seconda sezione – sentenza dell'11 ottobre 2011 (ricorso n. 5056/10)

Mancato annullamento a seguito di una precedente sentenza della Corte EDU dell'interdizione del territorio ad uno straniero: violazione

In fatto – Il ricorrente, è un cittadino turco. Entrò in Svizzera con i suoi genitori nel 1986. A seguito della sua condanna per diversi reati commessi tra il 1994 e il 2000, nel 2003 il Servizio stranieri emise un ordine di espulsione amministrativa a tempo indeterminato nei suoi confronti. Questa decisione venne confermata dal Tribunale federale. Nel 2004, il ricorrente propose ricorso alla Corte europea che, con una sentenza del 22 maggio 2008 (ric. n. 42034/04) dichiarava la violazione dell'articolo 8. Il ricorrente adiva successivamente reso il Tribunale federale per ottenere la revisione della decisione amministrativa. Il Tribunale, ammessa la revisione, limitò la durata dell'allontanamento a dieci anni. Nel mese di settembre 2009, il ricorrente sposa una cittadina tedesca ed ottiene il rilascio di un titolo di soggiorno tedesco. Chiese, senza successo, di conseguenza alle autorità svizzere la revoca del provvedimento di espulsione al fine di stabilirsi in Svizzera.

In diritto. - *Articolo 8 in combinato disposto con l'art. 46:* il divieto di entrare nel territorio svizzero per dieci anni costituisce una ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della vita familiare. L'espulsione di quest'ultimo è prevista dalla legge e persegue un obiettivo legittimo, in particolare la difesa dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati. Ma la questione che si pone è quella di sapere se il Tribunale federale, nella sua sentenza di revisione, ha rispettato le obbligazioni che gravano sulla Svizzera in virtù dell'art. 46 CEDU circa l'esecuzione effettiva delle sentenze definitive della Corte.

Dando seguito alla sentenza della Corte, il Tribunale ha ridotto a dieci anni la durata della misura di allontanamento dell'interessato, considerando che l'interesse privato del ricorrente a

vivere in Svizzera non prevaleva sull'interesse pubblico al suo allontanamento. Così facendo, l'Alta Corte ha proceduto ad un nuovo bilanciamento degli interessi in gioco, il cui risultato è opposto a quello al quale è pervenuta la Corte con la sua sentenza del 22 maggio, 2008. Il Tribunale federale disponeva di un certo margine di apprezzamento nell'interpretare la pronuncia della Corte. Tuttavia, ha sostituito l'interpretazione data dalla Corte con una propria interpretazione. Anche se si supponesse che questo modo di procedere sia ammissibile e giustificato ai sensi della Convenzione, occorrerebbe che la nuova valutazione da parte del Tribunale federale degli argomenti addotti dalla Corte nella sua prima sentenza sia completa e convincente. A questo riguardo, la Corte si riferisce al ragionamento molto dettagliato della sua prima sentenza, comprendente il peso in concreto da riservare ai diversi interessi in gioco sulla base dell'esame di più elementi: la natura delle violazioni commesse, la severità delle sanzioni comminate, la durata del soggiorno del ricorrente in Svizzera, il tempo intercorso tra la commissione dei reati e la misura di allontanamento contestata, il comportamento dell'interessato durante questo periodo, la solidità dei suoi legami sociali, culturali e familiari con il paese ospitante e col paese di destinazione; le circostanze del caso, e cioè problemi di salute del ricorrente e, infine, il carattere definitivo della misura dell'allontanamento. Le considerazioni del Tribunale federale si limitano a quest'ultimo elemento. Per adempiere alle obbligazioni che incombono sugli Stati in virtù dell'articolo 46, l'esame avrebbe dovuto, al contrario, concentrarsi su tutti questi argomenti. Per quanto riguarda la durata di dieci anni dell'interdizione del territorio per il ricorrente deve considerarsi che si tratta di un periodo di tempo importante e sproporzionato rispetto ai reati commessi. Per quanto riguarda gli eventi occorsi dopo la sentenza della Corte, ci sono chiare indicazioni nel senso che le attività criminali del ricorrente possano qualificarsi come errori di gioventù riconosciute dallo stesso come tali. La Corte rileva che il ricorrente si comporta come una persona responsabile, che esercita un'attività professionale regolare proporzionata alle sue capacità, e che ha creato una propria famiglia. Così l'esecuzione più naturale della sentenza della Corte, corrispondente alla *restitutio in integrum*, avrebbe dovuto essere l'annullamento totale, con effetto immediato, della misura adottata nei confronti del ricorrente. Anche supponendo che un risultato diverso avrebbe potuto essere accettabile, la natura obbligatoria delle sentenze ai sensi dell'articolo 46 § 1 e l'importanza della loro effettiva esecuzione, in buona fede e coerente con "le conclusioni e lo spirito" della pronuncia, avrebbero raccomandato, nel caso di specie, un esame più completo delle considerazioni della prima sentenza della Corte.

Di conseguenza, la misura di allontanamento per dieci anni, durata considerevole nella vita di una persona, non può ritenersi necessaria in una società democratica.

Conclusion: violazione (cinque voti contro due)

Articolo 41: La Corte dichiara che la Svizzera deve versare al ricorrente 5.000 euro per danni morali

(Si v. anche *Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VGT) c. Svizzera* [GC], n. 32772/02, 30 giugno 2009)

3. Un'anticipazione relativa al mese di novembre

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l'art. 14 (Divieto di discriminazioni) CEDU

- S.H. e altri c. Austria – Grande Camera – sentenza del 3 novembre 2011 (ricorso n. 57813/00)

Il divieto di ricorso alla donazione di sperma e di ovuli in vista di una fecondazione in vitro non è contraria a Convenzione.

[Sarà disponibile tra breve la traduzione integrale della sentenza a cura del Ministero della Giustizia]

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

a cura di *Ornella Porchia*

Il presente bollettino contiene soltanto una selezione delle pronunce rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel mese di ottobre. Il testo integrale di tutte le sentenze è reperibile attraverso la consultazione del sito ufficiale www.curia.eu.

1. Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (embrione umano)

Corte di giustizia, (Grande sezione), 18 ottobre 2011, causa C-34/10, Oliver Brüstle c. Greenpeace eV

«Direttiva 98/44/CE – Art 6, n. 2, lett. c) – Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Ottenimento di cellule progenitrici a partire da cellule staminali embrionali umane – Brevettabilità – Esclusione dell’”utilizzo di embrioni umani a fini industriali o commerciali” – Nozioni di “embrione umano” e di “utilizzo a fini industriali o commerciali”»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*GUCE* L 213, p. 13) in merito alla nozione di “embrione umano”.

La questione è stata sollevata dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di cassazione, Germania) nel contesto di un procedimento di annullamento, promosso da Greenpeace eV, del brevetto tedesco ottenuto dal sig. Oliver Brüstle che riguarda cellule progenitrici neurali e procedimenti per la loro produzione a partire da cellule staminali embrionali umane nonché la loro utilizzazione a fini terapeutici (alcune applicazioni cliniche interesserebbero pazienti affetti da morbo di Parkinson).

La Corte tedesca si è rivolta alla Corte di giustizia al fine di domandare se l’esclusione della brevettabilità dell’embrione umano, non definita dalla direttiva 98/44, riguardi tutti gli stadi della vita a partire dalla fecondazione dell’ovulo o se debbano essere soddisfatte altre condizioni, quale il raggiungimento di un determinato stadio di sviluppo.

In merito alla nozione di «embrione umano», la Corte ha innanzitutto sottolineato che in assenza di un espresso richiamo al diritto degli Stati membri, essa identifica **una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima** (in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, *Ekro*, *Racc.* p. I-107, punto 11; 19 settembre 2000, causa C-287/98, *Linster*, *Racc.* p. I-6917, punto 43; 16 luglio 2009, causa C-5/08, *Infopaq International*, *Racc.* p. I-6569, punto 27, e 21 ottobre 2010, causa C-467/08, *Padawan*, punto 32, *segnalata nel Bollettino di Novembre 2010*). La Corte ha poi precisato che, sebbene la definizione dell’embrione umano costituisca un tema sociale particolarmente delicato in numerosi Stati membri, contrassegnato dalla diversità dei loro valori e delle loro tradizioni, **essa non è chiamata ad affrontare questioni di natura medica o etica, ma deve limitarsi ad un’interpretazione giuridica delle pertinenti disposizioni della direttiva**. Il contesto e la finalità di quest’ultima rivelano che il

legislatore dell'Unione ha inteso **escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità umana** può esserne pregiudicato. Ne risulta, secondo la Corte, che la nozione di «embrione umano» **deve essere intesa in senso ampio**.

La Corte ha poi osservato che sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un «embrione umano», dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano. La qualificazione di «embrione umano» deve essere riconosciuta **anche all'ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all'ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi**. Anche se tali organismi non sono stati oggetto, in senso proprio, di una fecondazione, essi, per effetto della tecnica utilizzata per ottenerli, sono tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano come l'embrione creato mediante fecondazione di un ovulo.

Per quanto riguarda le cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti – alle quali si riferisce l'invenzione oggetto del brevetto del sig. Brüstle – la Corte ha constatato **che spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se esse siano tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano e, di conseguenza, rientrino nella nozione di «embrione umano»**.

La Corte ha successivamente esaminato se la nozione di «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali», non brevettabili, includa anche l'utilizzazione a fini di ricerca scientifica. A questo riguardo, la Corte ha osservato che il fatto di accordare a un'invenzione un brevetto implica, in linea di principio, lo sfruttamento industriale e commerciale della stessa. Orbene, anche se lo scopo di ricerca scientifica deve essere distinto dai fini industriali e commerciali, **l'utilizzazione di embrioni umani a fini di ricerca che sia oggetto della domanda di brevetto non può essere scorporata dal brevetto medesimo e dai diritti da esso derivanti**. L'utilizzazione a fini di ricerca scientifica non può essere distinta da uno sfruttamento industriale e commerciale e, pertanto, sottrarsi all'esclusione dalla brevettabilità. Di conseguenza, nella valutazione della Corte, **la ricerca scientifica che implichi l'utilizzazione di embrioni umani non può ottenere la protezione ai sensi della direttiva 98/44; soltanto l'utilizzazione a fini terapeutici o diagnostici che si applichi e che sia utile all'embrione umano può essere oggetto di brevetto**.

Infine, sulla questione della brevettabilità di un'invenzione relativa alla produzione di cellule progenitrici neurali, la Corte ha sottolineato, da un lato, che quest'ultima presuppone il prelievo di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, e, dall'altro, che il prelievo comporta la distruzione dell'embrione. Non escludere dalla brevettabilità una tale invenzione avrebbe la conseguenza di privare di effetto utile la

disposizione in oggetto, consentendo al richiedente di eludere il divieto di brevettabilità mediante un'abile stesura della rivendicazione. In conclusione sul punto, la Corte ha stabilito **che un'invenzione non possa essere brevettata qualora l'insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda, in via preliminare, la distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui hanno luogo e anche qualora la descrizione di tale procedimento, oggetto di rivendicazione, non menzioni l'utilizzazione di embrioni umani.**

2. Politica sociale

Corte di giustizia (Quarta sezione), 20 ottobre 2011, causa C-123/10, Waltraud Brachner

«Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Artt. 3, n. 1, e 4, n. 1 – Regime nazionale di perequazione annuale delle pensioni – Aumento straordinario delle pensioni per il 2008 – Esclusione di tale aumento per le pensioni di importo inferiore all'importo di riferimento per l'integrazione compensativa – Aumento straordinario di tale importo di riferimento per il 2008 – Esclusione dal beneficio dell'integrazione compensativa dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del coniuge convivente, superano detto importo di riferimento – Ambito di applicazione della direttiva – Discriminazione indiretta delle donne – Giustificazione – Insussistenza»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GUCE L 6, p. 24).

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Brachner e la Pensionsversicherungsanstalt (ente previdenziale austriaco) in merito all'aumento dell'importo della pensione di vecchiaia che le è stato concesso in forza del regime di perequazione delle pensioni previsto per il 2008.

Nella specie, la sig.ra Brachner, nata l'8 giugno 1947, percepisce dal Pensionsversicherungsanstalt una pensione di vecchiaia in forza dell'ASVG, il cui importo corrispondeva, per il 2007, a EUR 368,16 lordi al mese. Ella non ha diritto all'integrazione compensativa, in quanto il suo coniuge riceve una pensione mensile di EUR 1 340,33 netti che, aggiunta ai suoi redditi, dà luogo a un importo superiore a quello previsto per detta integrazione. Con decisione 8 maggio 2008, il Pensionsversicherungsanstalt ha stabilito che

la sig.ra Brachner, a partire dal 1° gennaio 2008, avrebbe percepito una pensione pari a EUR 374,42 lordi al mese, in applicazione dell'indice di perequazione fissato a 1,017 per il 2008, equivalente cioè a un aumento dell'1,7% dell'importo della sua pensione.

La sig.ra Brachner ha proposto ricorso dinanzi al *Landesgericht* Linz (tribunale regionale di Linz) avverso tale decisione, chiedendo il versamento di una pensione di importo pari a EUR 389,16 lordi al mese a decorrere dal 1° gennaio 2008, comprensivo dell'aumento di EUR 21 previsto dall'art. 634, n. 10, dell'ASVG, nella versione risultante dalla legge di modifica del 2007, per le pensioni il cui importo mensile è compreso tra EUR 746,99 ed EUR 1 050. A sostegno del ricorso, la signora ha affermato che la perequazione operata dal legislatore austriaco per l'esercizio 2008 è incompatibile con il principio della parità di trattamento, che essa viola la tutela costituzionale del diritto di proprietà e implica una discriminazione indiretta nei confronti delle donne contraria all'art. 4 della direttiva 79/7.

Con sentenza 8 luglio 2008, il *Landesgericht* Linz ha accolto il ricorso della sig.ra Brachner, dichiarando che la perequazione delle pensioni per l'esercizio 2008 implicava una discriminazione indiretta illegittima nei confronti delle donne. Tale decisione è stata riformata con sentenza 13 agosto 2008 dall'*Oberlandesgericht* Linz (Corte d'appello regionale di Linz), quale giudice d'appello in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale. La sig.ra Brachner ha proposto allora ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema austriaca).

Con sentenza 24 settembre 2009, il *Verfassungsgerichtshof* (Corte costituzionale austriaca) respingeva le domande, tra cui figurava quella presentata dall'*Oberster Gerichtshof* nella causa riguardante la sig.ra Brachner, dirette a ottenere l'annullamento delle disposizioni dell'ASVG relative alla perequazione delle pensioni per l'esercizio 2008, là dove la legge di modifica del 2007 riserva l'aumento straordinario delle pensioni per tale esercizio alle sole pensioni superiori a EUR 746,99. Tali domande erano fondate su motivi di diritto costituzionale vertenti sulla violazione del principio di uguaglianza e del diritto di proprietà.

Successivamente alla pronuncia costituzionale, nell'ambito del giudizio di «Revision», la Corte suprema di cassazione, si è interrogata sull'esistenza di una violazione, conseguente alla perequazione delle pensioni operata dal legislatore austriaco per l'esercizio 2008, dell'art. 4 della direttiva 79/7, a motivo dell'esistenza di una discriminazione indiretta nei confronti delle donne.

Nel rispondere alle questioni, la Corte ha dichiarato che

1) L'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che **un regime di**

perequazione annuale delle pensioni, come quello di cui trattasi nella causa principale (diretto a mantenere il potere di acquisto della pensione mediante la rivalutazione del suo importo in funzione dell'evoluzione dei prezzi al consumo), rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva ed è quindi soggetto al divieto di discriminazione sancito all'art. 4, n. 1, della stessa.

2) L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto dei **dati statistici** prodotti dinanzi al giudice del rinvio (*82% delle donne che percepiscono una pensione minima non riceve l'integrazione compensativa contro il 58% degli uomini*), e in mancanza di elementi contrari, **tale giudice può aver ragione di dichiarare che tale norma osta a una disposizione nazionale che porta a escludere da un aumento straordinario delle pensioni una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile che di sesso maschile.**

3) L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 deve essere interpretato nel senso che, qualora, nell'ambito dell'esame che il giudice del rinvio deve effettuare al fine di fornire una risposta alla seconda questione, esso debba pervenire alla conclusione che, in realtà, una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile piuttosto che di sesso maschile può avere subito uno svantaggio a causa dell'esclusione delle pensioni minime dall'aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale, **tale svantaggio non può essere giustificato dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa accedono prima al godimento della pensione o che esse percepiscono la pensione più a lungo (per l'aspettativa di vita più lunga), né dal fatto che l'importo di riferimento per l'integrazione compensativa è stato esso stesso oggetto di un aumento straordinario per il medesimo anno 2008.**

3. Cooperazione giudiziaria in materia civile

Corte di giustizia (Quarta sezione), 13 ottobre 2011, causa C-139/10, Prism Investments BV c. Jaap Anne van der Meer

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Exequatur – Motivi di diniego – Esecuzione nello Stato di origine della decisione giudiziaria oggetto della domanda di dichiarazione di esecutività»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*GUCE* L 12, p. 1).

La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Prism Investments BV (la «Prism Investments»), società di diritto olandese, e il sig. van der Meer, agente in qualità di curatore fallimentare della Arilco Holland BV (la «Arilco Holland»), controllata olandese della società di diritto belga Arilco Opportune NV (la «Arilco Opportune»), in merito all'esecuzione nei Paesi Bassi di una decisione giudiziaria di condanna al pagamento di una somma di denaro pronunciata dal giudice belga.

Nel rispondere alla questione concernente la portata dei motivi ostativi alla dichiarazione di esecutività, la Corte ha preliminarmente sottolineato che il regime di riconoscimento e di esecuzione previsto dal regolamento n. 44/2001 si fonda sulla **reciproca fiducia** nella giustizia in seno all'Unione europea. Tale fiducia esige che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano non solo riconosciute di pieno diritto in un altro Stato membro, ma anche che **la procedura diretta a rendere tali decisioni esecutive in quest'ultimo Stato sia rapida ed efficace**.

Tale procedura, a termini del diciassettesimo 'considerando' del regolamento medesimo, deve implicare **un semplice controllo formale** dei documenti necessari ai fini dell'attribuzione dell'efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto. Conseguentemente, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 41, le autorità dello Stato membro non possono effettuare alcun esame in merito agli elementi di fatti e di diritto della controversia risolta dalla decisione di cui sia richiesta l'esecuzione.

Secondo la Corte, il carattere restrittivo di tale controllo trova la sua giustificazione nella finalità di tale procedura che non consiste nell'avviare un nuovo giudizio, bensì piuttosto di consentire, sulla base di una mutua fiducia nella giustizia degli Stati membri, che la decisione emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto

veniva eseguita in quest'ultimo per mezzo del suo inserimento nell'ordinamento giuridico del medesimo. La dichiarazione di esecutività di una decisione pronunciata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro può essere contestata, ai sensi dell'art. 43 del regolamento n. 44/2001, per i motivi espressamente enunciati agli artt. 34 e 35 del regolamento n. 44/2001, cui fa rinvio l'art. 45 del regolamento medesimo. **Tale elenco, i cui elementi devono essere interpretati, secondo costante giurisprudenza, in termini restrittivi** (v. sentenza 28 aprile 2009, causa C-420/07, *Apostolides*, *Racc.* p. I-3571, punto 55), **riveste carattere tassativo**.

Riferendosi al caso di specie, la Corte ha osservato che il motivo di revoca della dichiarazione di esecutività invocato dalla ricorrente nella causa principale, attinente all'esecuzione della decisione nello Stato membro d'origine, vale a dire in Belgio, non ricade tra quelli sui quali il giudice dello Stato membro richiesto, nella specie il Regno dei Paesi Bassi, può effettuare il proprio sindacato. La circostanza che tale mezzo non sia stato fatto valere dinanzi al giudice belga è, nell'opinione del giudice di Lussemburgo, irrilevante.

A tal riguardo, la Corte ha peraltro osservato che nessuna disposizione del regolamento n. 44/2001 **consente di negare o di revocare la dichiarazione di esecutività di una decisione che sia stata già eseguita, in quanto tale circostanza non priva detta decisione del suo carattere di titolo esecutivo, che costituisce una qualità propria di tale atto giudiziario**. L'esecuzione di una decisione giudiziaria **non le toglie affatto il suo carattere esecutivo**, né implica che le vengano riconosciute, al momento dell'*exequatur* in un altro Stato membro, effetti giuridici che essa non avrebbe nello Stato membro d'origine. Il riconoscimento degli effetti di tale decisione nello Stato membro richiesto, che costituisce l'oggetto stesso della procedura di *exequatur*, riguarda il carattere proprio della decisione di cui trattasi, prescindendo dagli elementi di fatto e di diritto riguardanti l'esecuzione degli obblighi che ne risultano. Un motivo di tal genere può, per contro, essere sottoposto all'esame del giudice dell'esecuzione dello Stato membro richiesto. Infatti, secondo costante giurisprudenza, una volta integrata tale decisione nell'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, le norme nazionali di quest'ultimo Stato in materia di esecuzione si applicano allo stesso modo delle decisioni emanate dal giudice nazionale (v. sentenze 2 luglio 1985, causa 148/84, *Deutsche Genossenschaftsbank*, *Racc.* p. 1981, punto 18; 3 ottobre 1985, causa 119/84, *Capelloni e Aquilini*, *Racc.* p. 3147, punto 16, nonché *Hoffmann*, cit., punto 27). Tuttavia, considerato che la procedura di *exequatur* consiste in un controllo formale dei documenti prodotti dalla ricorrente, la deduzione di un motivo a sostegno di un ricorso proposto ai sensi degli artt. 43 o 44 del regolamento n. 44/2001, come quello relativo all'esecuzione della decisione nello Stato membro d'origine, **altererebbe le caratteristiche di tale procedura e ne allungherebbe i tempi, in contrasto con l'obiettivo di efficacia e di**

rapidità affermato al diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento stesso.

In conclusione, la Corte ha dichiarato che l’art. 45 del regolamento n. 44/2001 non deve essere interpretato nel senso che **osta a che il giudice adito ai sensi degli artt. 43 o 44 del regolamento medesimo neghi o revochi la dichiarazione di esecutività di una decisione per un motivo diverso da quelli indicati agli artt. 34 e 35 di tale regolamento, quale l’esecuzione della decisione stessa nello Stato membro d’origine.**

Corte di giustizia (Grande sezione), 18 ottobre 2011, causa C-406/09, Realchemie Nederland BV c. Bayer CropScience AG

«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni – Nozione di “materia civile e commerciale” – Riconoscimento ed esecuzione di una decisione che infligge un’ammenda – Direttiva 2004/48/CE – Diritti di proprietà intellettuale – Lesione di tali diritti – Misure, procedure e mezzi di ricorso – Condanna – Procedura di exequatur – Spese giudiziarie relative a tale procedura»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare l’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*GUCE* L 12, p. 1) e l’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (*GUUE* L 157, p. 45).

Le questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra la Realchemie Nederland BV (la «Realchemie») e la Bayer CropScience AG (la «Bayer»), in merito all’esecuzione nei Paesi Bassi di sei decisioni del Landgericht Düsseldorf con cui tale giudice, adito con un ricorso depositato dalla Bayer e fondato sull’accusa di contraffazione di brevetto, ha vietato alla Realchemie d’importare, detenere e commercializzare determinati pesticidi in Germania. Queste decisioni sono state confermate dal giudice dei provvedimenti di urgenza con ordinanza 26 febbraio 2008, a sua volta impugnata per cassazione davanti al Hoge Raad der Nederlanden, il quale ha sospeso il procedimento per domandare alla Corte di giustizia l’interpretazione della nozione di «materia civile e commerciale» di cui all’art. 1 del regolamento 44/2001 e se le spese giudiziarie», ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2004/88, siano tali da includere anche le spese connesse alla procedura di *exequatur*.

Nell’affrontare la prima questione, la Corte ha sottolineato che l’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, limitato alla nozione di «materia civile e commerciale», è sostanzialmente determinato in ragione degli elementi che caratterizzano la

natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l'oggetto della lite (v., in particolare, in questo senso, sentenza 28 aprile 2009, causa C- 420/07, *Apostolides*, *Racc.* p. I- 3571, punti 42, 45 e 46 nonché la giurisprudenza citata). Con riferimento ai provvedimenti provvisori, la Corte ha considerato che la loro appartenenza al campo d'applicazione della Convenzione di Bruxelles è determinata non già dalla loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi devono tutelare (v., in particolare, sentenze 27 marzo 1979, causa 143/78, *de Cavel*, *Racc.*, p. 1055, punto 8, e 17 novembre 1998, causa C- 391/95, *Van Uden*, *Racc.* p. I- 7091, punto 33).

Riferendosi alla fattispecie, la Corte ha osservato che sebbene a norma dell'art. 890 della ZPO l'ammenda oggetto della causa principale rivesta **carattere punitivo**, e la motivazione dell'ordinanza con cui essa è stata irrogata faccia esplicitamente riferimento al suo carattere penale, **la causa in esame è incentrata su una controversia tra due persone private, vertente sull'autorizzazione dell'esecuzione**, nei Paesi Bassi, di sei decisioni emesse dal Landgericht Düsseldorf, con cui quest'ultimo, investito di un ricorso depositato dalla Bayer e fondato sull'accusa di contraffazione di brevetto, ha vietato alla Realchemie d'importare, detenere e commercializzare determinati pesticidi in Germania. **L'azione in tal modo intentata è finalizzata a tutelare diritti privati e non postula una manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia**. In altri termini, secondo la Corte, il rapporto giuridico che intercorre tra la Bayer e la Realchemie **deve essere qualificato alla stregua di un «rapporto giuridico di diritto privato» e pertanto rientra nella nozione di «materia civile e commerciale»** ai sensi del regolamento n. 44/2001.

Nella valutazione della Corte, tale conclusione resta ferma nonostante l'ammenda inflitta alla Realchemie con l'ordinanza del Landgericht Düsseldorf, in caso di esecuzione, debba essere versata non già ad una parte privata, bensì allo Stato tedesco, che l'ammenda sia riscossa non dalla parte privata o a suo nome, bensì d'ufficio, e che la riscossione effettiva avvenga ad opera delle autorità giudiziarie tedesche. Difatti, tali specifici aspetti del procedimento di esecuzione tedesco non possono essere considerati decisivi nella determinazione della natura del diritto ad ottenere l'esecuzione, che **dipende da quella del diritto soggettivo per la cui violazione è stata disposta l'esecuzione**, ossia, nella fattispecie, il diritto della Bayer a sfruttare in modo esclusivo l'invenzione tutelata dal suo brevetto.

La Corte ha quindi concluso sul punto dichiarando che la nozione di «materia civile e commerciale», che figura all'art. 1 del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretata **nel senso che tale regolamento si applica al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione giurisdizionale che comporta una condanna al pagamento di un'ammenda allo scopo di far rispettare una decisione giurisdizionale emessa in materia civile e commerciale**.

Quanto alla seconda questione, concernente l'interpretazione della direttiva 2004/48,

la Corte ha dapprima osservato che essa concerne tutte le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, l'art. 2, n. 1, di tale direttiva dispone che tali misure, procedure e mezzi di ricorso si applicano, conformemente all'art. 3 di detta direttiva, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto, tra l'altro, dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. La Corte ha quindi stabilito che, in linea di principio, l'ambito di applicazione della direttiva 2004/48 è **idoneo ad abbracciare una procedura di *exequatur***. In particolare, l'art. 14 della direttiva 2004/48 **mira a rafforzare il livello di tutela della proprietà intellettuale, evitando che una parte lesa sia dissuasa dall'avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti.**

Nell'opinione della Corte, interpretare questa disposizione nel senso che essa si applica anche ad un procedimento di *exequatur* e alle decisioni sulle spese ad esso connesse è **conforme sia all'obiettivo generale della direttiva 2004/48, ossia il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale, sia all'obiettivo specifico di tale disposizione, ossia evitare che una parte lesa sia dissuasa dall'avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale.** In conformità a detti obiettivi, l'autore della lesione ai diritti di proprietà intellettuale deve di norma sopportare interamente le conseguenze finanziarie della sua condotta. In conclusione, la Corte ha dichiarato che **le spese connesse ad una procedura di *exequatur* avviata in uno Stato membro, nel corso della quale si chiedano il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro nell'ambito di una causa diretta a far rispettare un diritto di proprietà intellettuale, rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 14 della direttiva 2004/48.**

**Corte di giustizia (Prima sezione), 20 ottobre 2011, causa C-396/09, Interedil srl
c. Fallimento Interedil, Intesa Gestione Crediti SpA**

«Rinvio pregiudiziale – Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria in un altro Stato membro – Nozione di “dipendenza”»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare l'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (*GUCE* L 160, p. 1). La domanda è stata proposta dal Tribunale di Bari

nell'ambito di una controversia che oppone la Interedil Srl, in liquidazione (l'«Interedil»), al Fallimento Interedil Srl e all'Intesa Gestione Crediti SpA (l'«Intesa»), nei cui diritti è subentrato l'Italfondario SpA, in merito ad un'azione di dichiarazione di fallimento promossa dall'Intesa nei confronti dell'Interedil.

Nella specie, l'Interedil, costituitasi nella forma giuridica di società a responsabilità limitata di diritto italiano, ha trasferito il 18 luglio 2001 la propria sede statutaria da Monopoli (Bari) a Londra (Regno Unito) e in pari data è stata cancellata dal registro delle imprese dello Stato italiano. A seguito del trasferimento della sua sede l'Interedil è stata iscritta nel registro delle società del Regno Unito con la dicitura «FC» («Foreign Company», società estera).

Il 28 ottobre 2003 l'Intesa ha chiesto al Tribunale di Bari di avviare una procedura di fallimento dell'Interedil.

L'Interedil ha contestato la giurisdizione del giudice italiano, poiché, a seguito del trasferimento della sua sede statutaria nel Regno Unito, solo i giudici di quest'ultimo Stato membro sarebbero competenti ad aprire una procedura d'insolvenza. Il 13 dicembre 2003 l'Interedil ha chiesto una statuizione preliminare della Corte suprema di Cassazione in merito alla questione di giurisdizione.

Il 24 maggio 2004 il Tribunale di Bari, avendo ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione dei giudici italiani e avendo ritenuto accertato lo stato d'insolvenza dell'impresa in questione, ha dichiarato il fallimento dell'Interedil senza attendere la decisione della Corte suprema di Cassazione. Avverso questa sentenza dichiarativa di fallimento l'Interedil ha proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio.

Successivamente la Corte suprema di Cassazione ha statuito con ordinanza sul regolamento preventivo di giurisdizione, di cui era stata investita, dichiarando la giurisdizione dei giudici italiani. Essa ha ritenuto che la presunzione di cui all'art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento, secondo cui il centro degli interessi principali corrisponde al luogo in cui si trova la sede statutaria, poteva essere superata in ragione di varie circostanze, vale a dire la presenza, in Italia, di beni immobili appartenenti all'Interedil, l'esistenza di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri e di un contratto stipulato con un istituto bancario, nonché l'omessa comunicazione al registro delle imprese di Bari del trasferimento della sede statutaria.

Nutrendo dubbi quanto alla fondatezza di tale valutazione della Corte suprema di Cassazione alla luce dei criteri enucleati dalla Corte nella sua sentenza 2 maggio 2006, causa C-341/04, *Eurofood IFSC* (Racc. p. I-3813), il Tribunale di Bari ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia.

Prima di rispondere ai quesiti la Corte ha ricordato che a far data dal 1° dicembre

2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'art. 68 CE è venuto meno e quindi sono scomparse le limitazioni al ricorso in via pregiudiziale previste in relazione agli atti adottati nell'ambito del titolo IV CE. La Corte ha, così, ribadito che, considerato l'obiettivo di cooperazione efficace fra la Corte e i giudici nazionali, nonché il principio dell'economia del procedimento, successivamente al 1° dicembre 2009, **essa è competente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente da una giurisdizione avverso le cui decisioni possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, e ciò anche qualora la domanda sia stata depositata prima di tale data** (sentenza 17 febbraio 2011, causa C-283/09, *Weryński*, punti 28-31, segnalata nel *Bollettino di Marzo 2011*).

Venendo alla questione concernente il carattere vincolante per il giudice del merito di una statuizione resa dalla Cassazione, ai sensi dell'art. 382 cpc, che sia in contrasto con il diritto dell'Unione, la Corte ha ricordato che l'esistenza di una norma di procedura nazionale **non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali non di ultima istanza**, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nella causa principale, in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione (sentenza 5 ottobre 2010, causa C-173/09, *Elchinov*, punto 25, segnalata nel *Bollettino di Novembre 2010*). La Corte ha così ribadito che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le norme del diritto dell'Unione **ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale contrastante, ossia, nel caso di specie, la norma nazionale di procedura di cui trattasi nella causa principale (art. 382 cpc)**, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in particolare, sentenza *Elchinov*, cit., punto 31). Concludendo sul punto, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il diritto dell'Unione **osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte.**

Quanto alla nozione di “**centro di interessi principali**” del debitore, di cui all'art. 3 n. 1 del regolamento, la Corte ha innanzitutto precisato che si tratta di una nozione autonoma che deve essere interpretata in maniera uniforme con riferimento al diritto dell'Unione e indipendente dalle legislazioni nazionali. Quanto ai criteri per individuare il centro di interessi, la Corte ha interpretato l'art. 3 n. 1, seconda frase, nei seguenti termini:

– il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il **luogo dell'amministrazione principale di tale società**, come

determinabile sulla base di elementi **oggettivi e riconoscibili dai terzi**. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale disposizione non è superabile. Laddove il luogo dell'amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, **la presenza di attivi sociali nonché l'esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione** che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, **in maniera riconoscibile dai terzi**, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro;

– nel caso di un trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, **si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima.**

Quanto alla nozione di dipendenza, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento, la Corte ha rammentato in proposito che l'art. 2, lett. h), del regolamento definisce la nozione come relativa a **qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore eserciti in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni.**

Secondo la Corte, il fatto che tale definizione colleghi l'esercizio di un'attività economica alla presenza di risorse umane dimostra che sono necessarie un minimo di organizzazione e una certa stabilità. Dal momento che, in conformità all'art. 3, n. 2, del regolamento, la presenza di una dipendenza nel territorio di uno Stato membro conferisce ai giudici di tale Stato membro la competenza ad aprire una procedura secondaria di insolvenza nei confronti del debitore, la Corte ha ritenuto che, **per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità quanto all'individuazione dei giudici competenti, l'esistenza di una dipendenza deve essere valutata, al pari della localizzazione del centro degli interessi principali, sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi.** In conclusione, la Corte ha interpretato la nozione di «dipendenza» ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento nel senso che essa **richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell'esercizio di un'attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione.**

Corte di giustizia (Grande sezione), 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, eDate Advertising GmbH

«Regolamento (CE) n. 44/2001– Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Direttiva 2000/31/CE – Pubblicazione di informazioni su Internet – Violazione dei diritti della personalità – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Diritto applicabile ai servizi della società dell’informazione».

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare l’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*GUCE* L 12, p. 1), nonché l’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (*GUCE* L 178, p. 1).

Le domande sono state presentate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) e dal Tribunal de grande instance de Paris, nell’ambito di due controversie che vedono contrapposti rispettivamente, da un lato, il sig. X e l’eDate Advertising GmbH (l’«eDate Advertising») e, dall’altro, i sigg. Olivier e Robert Martinez e la MGN Limited (la «MGN»), in merito alla responsabilità civile dei predetti convenuti per informazioni e foto pubblicate su Internet.

Nella specie (nella causa C-509/09), nel 1993 il sig. X, domiciliato in Germania, fu condannato assieme a suo fratello da un giudice tedesco all’ergastolo per l’omicidio di un attore famoso. Nel gennaio 2008 è stato ammesso alla liberazione condizionale. La società eDate Advertising, stabilita in Austria, gestisce un portale Internet accessibile all’indirizzo «www.rainbow.at», ove ha pubblicato informazioni sui ricorsi presentati dal sig. X e da suo fratello avverso la loro condanna. Pur avendo l’eDate Advertising eliminato dal proprio sito Internet l’informazione controversa, il sig. X ha chiesto ai giudici tedeschi di ingiungere alla società austriaca di non riportare più notizie che lo concernono indicando il suo nome per esteso in relazione al crimine commesso. Dal canto suo, l’eDate Advertising ha contestato la competenza internazionale dei giudici tedeschi a dirimere la controversia in quanto ritiene di poter essere convenuta soltanto dinanzi ai giudici austriaci.

Quanto ai fatti all’origine della seconda causa C-161/10, il 3 febbraio 2008 un testo redatto in inglese ed intitolato «Kylie Minogue è di nuovo con Olivier Martinez» è apparso sul sito Internet del quotidiano britannico Sunday Mirror, unitamente a dettagli relativi

all'incontro tra la cantante australiana e l'attore francese. Quest'ultimo e suo padre, Robert Martinez, lamentano violazioni della loro vita privata e del diritto all'immagine di Olivier Martinez e, in Francia, hanno agito in giudizio contro la società britannica MGN, editrice del Sunday Mirror. Questa, al pari dell'eDate Advertising, contesta la competenza del tribunale adito in quanto ritiene non sussista un collegamento sufficientemente stretto tra la pubblicazione in rete nel Regno Unito e il presunto danno sul territorio francese. In risposta alle questioni sollevate, la Corte ha constatato che la pubblicazione di contenuti su Internet si distingue dalla diffusione – circoscritta territorialmente – **di un testo a stampa, in quanto detti contenuti possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque nel mondo, indipendentemente da qualsiasi intenzione del loro emittente in ordine alla loro consultazione al di là del proprio Stato membro di stabilimento e al di fuori del proprio controllo.** Pertanto la diffusione universale, da una parte, può aumentare **la gravità della lesione** che può subire il titolare del diritto della personalità, e, **dall'altra, rende estremamente difficile individuare i luoghi di concretizzazione del danno derivante da tale lesione.** Ciò posto – poiché l'impatto di un'informazione messa in rete sui diritti della personalità di un soggetto può essere valutata meglio dal **giudice del luogo in cui la vittima possiede il proprio centro di interessi** – l'attribuzione della competenza a tale giudice **per la totalità dei danni** causati sul territorio dell'Unione europea **corrisponde all'obiettivo di una buona amministrazione della giustizia.** La Corte ha poi precisato che il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua **residenza abituale.** Tuttavia, una persona può avere il proprio centro di interessi anche in uno Stato membro in cui non risiede abitualmente, ove altri indizi, quali **l'esercizio di un'attività professionale, possano dimostrare l'esistenza di un collegamento particolarmente stretto con tale Stato.**

Inoltre, nella valutazione della Corte, la competenza del giudice del luogo in cui la presunta vittima ha il proprio centro di interessi è conforme all'obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza (v. sentenza 12 maggio 2011, causa C-144/10, *BVG*, punto 33) anche nei confronti del convenuto, **poiché chi emette l'informazione lesiva, al momento della messa in rete della stessa, è in condizione di conoscere i centri d'interessi delle persone che ne formano oggetto.** La Corte di Lussemburgo ha dunque considerato che il criterio del centro d'interessi consente, al contempo, **all'attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato** (v. sentenza 23 aprile 2009, causa C-533/07, *Falco Privatstiftung e Rabitsch*, *Racc.* p. I-3327, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, la Corte ha dichiarato che l'art. 5, punto 3, del regolamento deve essere

interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o **dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi**. In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata (*seguendo il criterio sancito con riferimento alla diffusione a mezzo stampa dalla sentenza 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a., Racc. p. I-415, punti 20 e 21*). In questo caso, la **competenza è limitata al solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito**.

Rispondendo alla questione relativa alla direttiva sul commercio elettronico, la Corte ha dapprima precisato che un'interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva 2000/31, nel senso che essa conduce all'applicazione del diritto sostanziale vigente nello Stato membro di stabilimento, **non determina la sua qualificazione come norma di diritto internazionale privato**: essa non impone dunque un recepimento in forma di norme specifiche di conflitto di leggi. Nondimeno, per quanto attiene all'ambito regolamentato, la Corte ha stabilito che gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall'art. 3, n. 4, della direttiva, **il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore**.

4. Libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento

Corte di giustizia (Terza sezione), 13 ottobre 2011, causa C-148/10, DHL International NV

«Servizi postali – Procedure esterne per la gestione dei reclami degli utenti – Direttiva 97/67/CE – Art. 19 – Ambito di applicazione – Complementarità dei mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Limiti – Art. 49 TFUE – Libertà di stabilimento».

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della

qualità del servizio (*GUCE* L 15, p. 14), e in particolare l'art. 19 di tale direttiva, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE (*GUCE* L 176, p. 21), e tale medesima direttiva come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, 2008/6/CE (*GUUE* L 52, p. 3), nonché l'art. 49 TFUE.

Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la DHL International NV, già Express Line NV (l'«Express Line»), e il Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Istituto belga dei servizi postali e delle telecomunicazioni: «IBPT»), in merito al pagamento del contributo per il servizio di mediazione del settore postale al quale l'Express Line sarebbe tenuta.

Preliminarmente, in merito alla modifica della questione proposta dalla Express Line, la Corte ha precisato che, essendo riservata al giudice nazionale la facoltà di stabilire quali questioni vadano sottoposte in via pregiudiziale, **le parti non possono modificarne il tenore**. Secondo la Corte di Lussemburgo, una modifica delle questioni pregiudiziali sotto il profilo sostanziale o una risposta alle questioni complementari menzionate nelle osservazioni delle ricorrenti nella causa principale sarebbe **incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dall'art. 267 TFUE e con l'obbligo della Corte di dare ai governi degli Stati membri e alle parti interessate** la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenuto conto del fatto che, in base alla suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v. sentenza 15 ottobre 2009, causa C-138/08, *Hochtief e Linde-Kca-Dresden*, Racc. p. I-9889, punti 21 e 22 nonché la giurisprudenza citata).

Venendo alla prima questione concernente la compatibilità con la direttiva dell'obbligo di ricorrere ad una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti dei servizi, la Corte ha osservato che la direttiva 97/67 **non procede ad un'armonizzazione completa** delle procedure per la gestione dei reclami da esse previste. La direttiva 97/67, tanto nella sua versione iniziale quanto nelle versioni modificate, considera le procedure per la gestione dei reclami da essa previste come **un quadro minimo** complementare rispetto alle vie di ricorso messe a disposizione dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione; gli Stati membri dispongono quindi di un margine di discrezionalità per fissare le procedure specifiche e scegliere il regime più adatto alla propria situazione, nel rispetto dei limiti e degli orientamenti imposti da tale direttiva. Tali limiti e orientamenti consistono, anzitutto, nell'obbligo di assicurare **la predisposizione delle procedure interne ed esterne per la gestione dei reclami da parte del fornitore o dei fornitori del servizio universale**, obbligo già previsto nella versione iniziale della direttiva 97/67.

La Corte ha quindi proseguito rilevando che la direttiva 97/67 ha imposto l'obbligo di assicurare la predisposizione di procedure interne, da parte di tutti i fornitori dei servizi postali, ed esterne, da parte delle imprese che offrono servizi postali rientranti nel servizio universale, obbligo introdotto dalla direttiva 2008/6 a integrazione dell'orientamento già stabilito dalla direttiva 2002/39. Infine, dalla direttiva 97/67 discende l'obbligo di incoraggiare lo sviluppo di sistemi indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali e utenti, obbligo introdotto dalla direttiva 2008/6.

La Corte ha quindi dichiarato che una normativa nazionale come la legge del 1991, che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi, **non solo non osta alla direttiva 97/67, tanto nella sua versione iniziale quanto nelle versioni modificate, ma risponde, peraltro, all'obbligo previsto da quest'ultima, come modificato dalla direttiva 2008/96, di incoraggiare lo sviluppo di sistemi indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali e utenti.**

In conclusione sul punto, la Corte ha interpretato la direttiva 97/67, nella sua versione iniziale e nelle sue versioni modificate dalle direttive 2002/39 e 2008/6, nel senso **che non osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi.**

Quanto alla seconda questione concernente la libertà di stabilimento, la Corte ha ricordato che l'art. 49 TFUE osta a qualsiasi provvedimento nazionale che, pur se applicabile senza discriminazioni in base alla nazionalità, possa ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato e che siffatti effetti restrittivi possono prodursi quando una società, a causa di una normativa nazionale, possa essere dissuasa dal creare in altri Stati membri entità subordinate, come un centro di attività stabile, nonché dall'esercitare le sue attività tramite tali entità (sentenza 11 marzo 2010, causa C-384/08, *Attanasio Group*, Racc. p. I-2055, punti 43 e 44 nonché la giurisprudenza citata).

Riferendosi poi al caso di specie, la Corte ha rilevato che il provvedimento esaminato non implica nessuna limitazione della libertà di stabilimento. Infatti, anzitutto, tale provvedimento è applicato, **senza discriminazioni** in base alla nazionalità, a qualsiasi fornitore di servizi postali che non rientra nel servizio universale stabilito in Belgio. Inoltre, gli operatori **non possono pretendere che uno Stato membro non disponga di strutture di tutela giuridica degli interessi dei loro clienti che offrano modalità di composizione stragiudiziale delle controversie.** Da ultimo, la quasi totalità degli Stati membri ha esteso i

sistemi esterni per la gestione dei reclami anche ai fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale. In tale contesto, il solo fatto di rendere obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi può ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato.

In conclusione, la Corte ha dichiarato che l'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che **non osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi.**

5. Trasporto aereo

Corte di giustizia (Terza sezione), 13 ottobre 2011, causa C-83/10, Aurora Sousa Rodríguez e a.

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. l) – Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo – Nozione di “cancellazione del volo” – Art. 12 – Nozione di “risarcimento supplementare” – Compensazione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GUCE L 46, p. 1).

La domanda è stata sollevata nell'ambito di una controversia pendente tra le famiglie Pato Rodríguez e López Sousa e il sig. Rodrigo Manuel Puga Lueiro (sette passeggeri) e l'Air France, avente ad oggetto il risarcimento danni che essi affermano di aver subito a causa di ritardi prolungati e disagi causati dai problemi tecnici emersi sul velivolo Air France durante il volo Parigi – Vigo (Spagna).

Nella specie, i sette passeggeri hanno esperito un'azione diretta ad ottenere l'importo di EUR 250 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo. Inoltre, la famiglia Pato Rodríguez chiedeva EUR 170 per coprire le spese sopportate per lo spostamento in taxi (da Oporto, dove era stata trasferita, a Vigo) e EUR 650 a persona a titolo di risarcimento del danno morale. Anche la famiglia López Sousa chiedeva, per persona, EUR 650 a titolo di risarcimento del danno morale nonché il rimborso delle spese relative ai pasti

consumati all'aeroporto e alla custodia del loro cane prolungatasi di un giorno. Il sig. Puga Lueiro chiedeva la somma di EUR 300 a titolo di risarcimento del danno morale subito.

In tale contesto, lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Pontevedra (tribunale di commercio di Pontevedra, Spagna), investito della controversia, si è rivolto alla Corte di giustizia per chiedere chiarimenti sulla nozione di «cancellazione» del volo e sulla portata del «risarcimento supplementare» che i passeggeri possono domandare.

Nella sentenza segnalata, **la Corte ha precisato, in primo luogo, che la nozione di «cancellazione», ai sensi del Regolamento 261/2004, non si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui l'aereo non sia affatto partito. Tale nozione, infatti, comprende anche il caso in cui l'aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all'aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli.** La Corte ha infatti osservato che la circostanza che il decollo sia stato garantito, ma che l'aereo sia poi rientrato all'aeroporto di partenza senza aver raggiunto la destinazione prevista dall'itinerario, fa sì che il volo, **così come era inizialmente previsto, non può essere considerato effettuato.**

Inoltre, la Corte ha precisato che **per stabilire se si sia in presenza di una «cancellazione», è necessario studiare la situazione individuale di ciascun passeggero trasportato,** vale a dire esaminare se, per quanto riguarda il passeggero interessato, la programmazione iniziale del volo sia stata abbandonata. Così, per poter parlare di una cancellazione del volo, non è affatto necessario che tutti i passeggeri che avevano prenotato un posto sul volo inizialmente previsto siano trasferiti su un altro volo.

Riferendosi poi al caso di specie, la Corte, dopo aver sottolineato che i sette passeggeri erano stati trasferiti su altri voli, programmati all'indomani del giorno previsto per raggiungere la destinazione finale (vale a dire, Vigo), **ha qualificato il «loro» rispettivo volo inizialmente previsto come «cancellato».**

In merito alla seconda questione, la Corte ha stabilito che **la nozione di «risarcimento supplementare» ai sensi dell'art. 12 del regolamento 261/2004 consente al giudice nazionale di concedere il risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo sulla base di un fondamento giuridico diverso dal regolamento, vale a dire, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal** (Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999, approvata a nome di questa con decisione del Consiglio 5 aprile 2001, 2001/539/CE (GUCE L 194, p. 39), attuata con regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro

bagagli (*GUCE* L 285, p. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 maggio 2002, n. 889 (*GUCE* L 140, p. 2) **o dal diritto nazionale**.

Infatti, secondo la Corte, il «risarcimento supplementare» è destinato a completare l'applicazione delle misure uniformi e immediate previste dal regolamento 261/2004. Tale «risarcimento supplementare» consente quindi ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno complessivo, materiale e morale (sentenza 6 maggio 2010, causa C-63/09, *Walz*, punto 29), subito a causa dell'inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali, alle condizioni e nei limiti previsti dalla convenzione di Montreal (sentenza 10 gennaio 2006, causa C-344/04, *IATA e ELFAA*, *Racc.*, p.I-403, punto 47) o dal diritto nazionale.

Sul punto, la Corte ha altresì stabilito che **quando un vettore viene meno agli obblighi di sostegno** (rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio carico delle spese di trasferimento dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto inizialmente previsto) e **di assunzione a proprio carico delle spese ad esso incombenti in virtù degli artt. 8 e 9 del regolamento** (rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in albergo e comunicazione), **i passeggeri aerei possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento**. Tuttavia, nella misura in cui tali risarcimenti derivano direttamente dal regolamento, essi **non si possono considerare come rientranti in un risarcimento «supplementare»**.

Infine, la Corte ha chiarito che non sussiste alcun elemento che precluda l'attribuzione di un risarcimento in seguito all'inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento, testé menzionati, **anche se tali disposizioni non siano state indicate dai passeggeri**.

6. Radiodiffusione

Corte di giustizia (Terza sezione), 4 ottobre 2011, causa C-403/08 e C-439/08, Football Association Premier League Ltd

«Radiodiffusione televisiva via satellite – Diffusione di incontri di calcio – Ricezione della radiodiffusione per mezzo di schede di decodificatori satellitari – Schede di decodificatori satellitari legalmente immesse sul mercato di uno Stato membro ed utilizzate in un altro Stato membro – Divieto di commercializzazione ed utilizzazione in uno Stato membro – Visualizzazione delle emissioni in violazione dei diritti esclusivi concessi – Diritto di autore – Diritto di radiodiffusione televisiva – Licenze esclusive per la radiodiffusione televisiva sul territorio di un solo Stato membro – Libera prestazione

di servizi – Art. 56 TFUE – Concorrenza – Art. 101 TFUE – Restrizione della concorrenza per oggetto – Tutela dei servizi ad accesso condizionato – Dispositivo illecito – Direttiva 98/84/CE – Direttiva 2001/29/CE – Riproduzione di opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su schermo televisivo – Deroga al diritto di riproduzione – Comunicazione al pubblico delle opere in locali di ristorazione – Direttiva 93/83/CEE»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (*GUCE L 320*, p. 54; la «direttiva sull'accesso condizionato»),
- la direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (*GUCE L 248*, p. 15; la «direttiva sulla radiodiffusione via satellite»),
- la direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (*GUCE L 298*, p. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (*GUCE L 202*, p. 60; la «direttiva “televisione senza frontiere”»),
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (*GUCE L 167*, p. 10; la «direttiva sul diritto d'autore»),
- nonché degli artt. 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE e 101 TFUE.

Le questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie sorte tra la Football Association Premier League Ltd (la «FAPL»), la NetMed Hellas SA (la «NetMed Hellas») e la Multichoice Hellas SA («Multichoice Hellas») da un lato, e la QC Leisure, il sig. Richardson, la AV Station plc (la «AV Station»), i sigg. Chamberlain e Madden, la SR Leisure Ltd, i sigg. Houghton e Owen (congiuntamente: la «QC Leisure e a.») dall'altro, (causa C-403/08), nonché tra la sig.ra Murphy e la Media Protection Services Ltd (la «MPS») (causa C-429/08), in merito alla commercializzazione e all'utilizzazione, nel Regno Unito, di dispositivi di decodificazione che danno accesso ai servizi di radiodiffusione via satellite di un ente di radiodiffusione, prodotti e commercializzati con l'autorizzazione di tale ente, ma utilizzati, contro la volontà di quest'ultimo, al di fuori della zona geografica per la quale sono stati forniti (i «decoder stranieri»).

Nello specifico, all'origine delle controversie si rinviene l'utilizzo da parte di taluni bar-ristoranti, al fine di accedere agli incontri della Premier League, di schede straniere, rilasciate da un ente di radiodiffusione greco agli abbonati residenti in Grecia ed acquistate presso un distributore a prezzi più vantaggiosi di quelli chiesti dalla Sky, titolare dei diritti di ritrasmissione nel Regno Unito. Ritenendo tali attività lesive dell'esclusiva dei diritti di diffusione televisiva e idonee a pregiudicarne il valore, la FAPL ha cercato di porre termine a tale pratica per via giudiziaria. La prima causa (C-403/08) riguarda un'azione civile avviata dalla FAPL contro i bar-ristoranti che proiettano gli incontri della Premier League utilizzando schede greche nonché nei confronti dei fornitori di tali schede ai bar medesimi. La seconda causa (C-429/08) è scaturita da un'azione penale intentata nei confronti della sig.ra Karen Murphy, titolare di un pub in cui venivano proiettati gli incontri della Premier League utilizzando una scheda greca.

In risposta ai quesiti sollevati dalla High Court (Regno Unito), la Corte ha innanzitutto dichiarato che **una normativa nazionale che vieti l'importazione, la vendita o l'utilizzazione di schede di decodificazione straniere è contraria alla libera prestazione dei servizi** e non può essere giustificata **né con riguardo all'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, né dall'obiettivo di incoraggiare l'affluenza del pubblico negli stadi.**

Con riferimento all'obiettivo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la Corte ha stabilito che la FAPL non può far valere un diritto d'autore sugli incontri della Premier League, atteso che detti incontri sportivi **non possono essere considerati quali creazioni intellettuali proprie di un autore e, pertanto, quali «opere» ai sensi del diritto d'autore dell'Unione.**

Inoltre, anche nell'ipotesi in cui la normativa nazionale riconoscesse agli incontri sportivi una tutela a titolo di proprietà intellettuale – il che sarebbe, in linea di principio, compatibile con il diritto dell'Unione (art. 165 n. 1, secondo comma, TFUE) – il divieto di utilizzare schede di decodificazione straniere andrebbe al di là di quanto necessario per garantire un'adeguata remunerazione dei titolari di tali diritti.

Sul punto, la Corte ha osservato, da un lato, che, ai fini della determinazione di tale adeguata remunerazione, è possibile prendere in considerazione **l'audience effettiva e potenziale tanto nello Stato membro di emissione quanto in tutti gli altri Stati membri in cui le trasmissioni vengono ricevute e che non risulta, quindi, necessario limitare la libera circolazione dei servizi in seno all'Unione.** Dall'altro, il versamento di un supplemento da parte delle emittenti televisive per assicurarsi un'esclusiva territoriale assoluta va al di là di quanto è necessario per garantire ai titolari un'adeguata remunerazione,

atteso che una pratica di tal genere può condurre a differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati. Pertanto, **tale compartimentazione e tale artificiosa differenza di prezzi sono inconciliabili con lo scopo fondamentale del Trattato, consistente nella realizzazione del mercato interno.**

La Corte ha altresì escluso che il divieto di utilizzazione dei decoder stranieri possa giustificarsi in ragione dell'obiettivo di incoraggiare la presenza del pubblico negli stadi. Infatti, secondo la Corte, **il rispetto di tale regola può essere assicurata, in ogni caso, mediante una limitazione contrattuale inserita nei contratti di licenza conclusi tra i titolari dei diritti e gli enti di radiodiffusione**, in base alla quale tali enti siano tenuti a non trasmettere gli incontri della "Premier League" durante i periodi di esclusione.

Quanto alla compatibilità con **il diritto della concorrenza**, la Corte ha riconosciuto che contrasta con esso **un sistema di licenze esclusive, qualora i contratti di licenza conclusi tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione impongano a detto ente l'obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l'accesso agli oggetti protetti del titolare medesimo ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza stesso.**

A questo proposito la Corte ha ricordato che la normativa dell'Unione in materia di concorrenza **non osta, in linea di principio, a che un titolare di diritti possa concedere ad un licenziatario unico il diritto esclusivo di radiodiffondere via satellite da uno o più Stati membri di emissione, per un periodo determinato, un oggetto protetto** (sentenza 6 ottobre 1982, causa 262/81, *Coditel e a. "Coditel II"*, *Racc.*, p. 3381, punto 15). Tuttavia, i contratti di licenza non devono vietare agli enti di radiodiffusione di operare qualsiasi prestazione transfrontaliera di servizi relativa agli incontri sportivi di cui trattasi, in quanto un contratto di tal genere consentirebbe di riconoscere ad ogni ente di radiodiffusione un'esclusiva territoriale assoluta nella zona oggetto della rispettiva licenza, eliminando in tal modo qualsiasi concorrenza tra i singoli enti di radiodiffusione nel settore di tali servizi e compartimentando così i mercati nazionali secondo le frontiere nazionali.

Infine, per quanto attiene all'interpretazione della direttiva sul diritto d'autore, la Corte ha sottolineato, in limine, che solamente la sequenza video di apertura, l'inno della Premier League, i film preregistrati che riportano i momenti più significativi di incontri recenti della Premier League stessa, nonché talune soluzioni grafiche, possono essere considerati quali «opere» ed essere protetti dal diritto d'autore. Per contro, gli incontri non costituiscono di per sé opere meritevoli di tale tutela.

La Corte ha quindi concluso sul punto che **la trasmissione in un bar-ristorante delle trasmissioni contenenti tali opere protette, quali la sequenza video di apertura o l'inno**

della Premier League, costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva sul diritto d'autore, **per la quale è necessaria l'autorizzazione dell'autore delle opere stesse**. Infatti, qualora un bar-ristorante diffonda tali opere alla clientela presente in loco, le opere risultano trasmesse ad un pubblico ulteriore che non è stato preso in considerazione dagli autori al momento dell'autorizzazione della radiodiffusione delle loro opere

7. Doppia infrazione-Ingiunzione di pagamento

Tribunale (Sesta sezione), 19 ottobre 2011, T-139/06, Francia c. Commissione sostenuta dal Regno Unito

«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata un inadempimento di uno Stato – Penalità – Adozione da parte dello Stato di certe misure- Domanda di pagamento – Competenza della Commissione – Competenza del Tribunale».

Nella procedura segnalata il Tribunale è stato investito della domanda di annullamento della decisione C (2006) 659 finale, del primo marzo 2006, con la quale la Commissione ingiungeva alla Francia il pagamento della penalità dovuta per la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 12 luglio 2005 (causa C-304/02, *Commissione c. Francia*, in *Racc.*, p. I-6263). Con questa sentenza la Corte aveva condannato la Francia al pagamento di una somma forfettaria (20000 euro) e una penalità di mora di 57761250 euro per ciascun semestre a partire dalla pronuncia fino all'assunzione di tutte le misure esecutive della prima sentenza di inadempimento dell'11 giugno 1991 (C-64/88, *Commissione c. Francia*, *Racc.*, p. I-2727, resa per il mancato rispetto di taluni regolamenti in tema di pesca). *La sentenza del 2005 rappresenta la prima occasione in cui la Corte ha ingiunto il pagamento congiunto della penalità di mora e della somma forfettaria, inaugurando così un nuovo corso "codificato" poi dalla Commissione (Comunicazione della Commissione europea, SEC (2005) 1658, modificata da SEC (2010) 923/3).*

Con la sentenza segnalata il Tribunale è stata chiamata a precisare, in assenza di una disciplina espressa, i principi che sorreggono la procedura di esecuzione degli obblighi di pagamento che scaturiscono da una sentenza di inadempimento (*la questione è stata affrontata per la prima volta nella sentenza del 29 marzo 2011, causa T-33/09, Portogallo c. Commissione segnalata nel Bollettino di Aprile 2011*).

Il Tribunale ha ribadito la competenza della Commissione ad esigere il pagamento di una penalità di mora, riconoscendo ad essa anche un margine di discrezionalità nel rispetto dei limiti previsti dalle sentenze della Corte.

Il Tribunale, nel respingere il motivo concernente l'asserita violazione del diritto di difesa della Francia in quanto la Commissione non le avrebbe consentito di conoscere utilmente la sua posizione, ha precisato che la prima sentenza di inadempimento (ai sensi dell'art. 258 TFUE) e la seconda che constata la mancata esecuzione della prima (in forza dell'art. 260 TFUE) **configurano un quadro giuridico che consente allo Stato membro di determinare con precisione le misure necessarie ad assicurare la conformità con il diritto dell'Unione.**

Riferendosi poi ai contatti intercorsi tra Stato e Commissione, il Tribunale ha sottolineato che se la Commissione è obbligata a cooperare in buona fede con gli Stati membri al fine di facilitare l'attuazione del diritto dell'Unione europea, nel quadro di questo dialogo, **non può esserle in ogni caso addebitata la mancata piena esecuzione di una sentenza di inadempimento entro il termine fissato per il pagamento della penalità.**

Il Tribunale ha ancora ribadito che nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza della Corte che infligge una penalità ad uno Stato membro, la Commissione deve poter valutare le misure adottate dallo Stato membro per conformarsi alla sentenza della Corte, in particolare, per evitare che lo Stato inadempiente non si limiti ad adottare misure aventi, in realtà, lo stesso contenuto di quelle che hanno formato oggetto della sentenza della Corte. Tuttavia, l'esercizio di questo potere discrezionale non può pregiudicare i diritti – e, segnatamente, i diritti processuali – degli Stati membri, quali risultano dal procedimento di cui all'art. 226 CE (ora 258 TFUE), né la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla conformità di una normativa nazionale con il diritto comunitario (sentenza *Portogallo c. Commissione*, punti 81 e 82).

Per questa ragione, la Commissione, prima di ricorrere all'ingiunzione, è tenuta a verificare se le violazioni accertate dalla Corte nell'ambito di una sentenza resa ai sensi dell'art. 260 persistono al termine fissato dalla pronuncia.

Inoltre, quanto al motivo fondato sull'asserito obbligo della Commissione di fissare la penalità ad un livello inferiore, il Tribunale ha considerato che la Corte di giustizia aveva stabilito una “penalità fissa” e non una penalità “degressiva” (come si verifica ad esempio nella sentenza del 25 novembre 2003, causa C-278/01, *Commissione c. Spagna, Racc.*, p.I-14141, punti 49 e 52). Pertanto, la Commissione, essendo vincolata dalla sentenza della Corte, non aveva alcuna competenza a ridurre l'ammontare della penalità (fissata in 57 761 250), che deve quindi ritenersi interamente esigibile.

Infine, il Tribunale ha respinto la questione sussidiaria concernente la sua competenza di piena giurisdizione che gli avrebbe consentito di ridurre l'ammontare della penalità. Sul punto il giudice di prima istanza ha constatato che la fissazione eventuale di una penalità e del

suo ammontare nel caso di mancato rispetto di una precedente sentenza è una competenza esclusiva della Corte. Sarebbe **quindi contrario alla coerenza del Trattato la riduzione di detto ammontare da parte del Tribunale nell'ambito di un ricorso per annullamento**. Peraltro, l'art. 229 CE (*ora art. 261 TFUE*) richiede che questa competenza sia esplicita; ciò che non può desumersi né dal dettato dell'art. 226 CE (*ora art. 258 TFUE*) né da quello dell'art. 228 CE (*ora art. 260 TFUE*).

In conclusione, il Tribunale ha respinto il ricorso della Francia, confermando l'ingiunzione della Commissione.

8. Aiuti di Stato

Corte di giustizia (Quinta sezione), 6 ottobre 2011, causa C-302/09, Commissione c. Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia – Sgravi degli oneri sociali – Recupero».

Nella procedura segnalata la Corte **ha dichiarato l'inadempimento** dell'Italia per non aver adottato, tutte le misure necessarie a recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune con decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (*GUCE* L 150, p. 50).

La Corte ha ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il solo argomento difensivo che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell'art. 88, n. 2, CE (*ora art. 108, n. 2 TFUE*) è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 20 settembre 2007, causa C-177/06, *Commissione/Spagna*, *Racc.* p. I-7689, punto 46; 13 novembre 2008, causa C-214/07, *Commissione/Francia*, *Racc.*, p. I-8357, punto 44; *Commissione/Italia*, *cit.*, punto 35; 5 maggio 2011, causa C-305/09, *Commissione/Italia*, punto 32, e 14 luglio 2011, causa C-303/09, *Commissione/Italia*, punto 33).

Venendo all'argomento difensivo invocato nello specifico dall'Italia, la Corte ha rilevato che i provvedimenti nazionali di sospensione dell'esecuzione finora adottati non rappresentano un caso di impossibilità assoluta. **Nemmeno il rispetto dei principi di garanzia di un'adeguata tutela giurisdizionale, di non discriminazione nonché di legalità**

dell'azione amministrativa, invocati dall'Italia in connessione con la contestazione della legittimità della decisione 2000/394 dinanzi agli organi giudicanti dell'Unione e nel quadro di una procedura nazionale, **possono rendere assolutamente impossibile l'esecuzione di detta decisione**.

Nel caso di specie, la Corte ha constatato la sospensione da parte del giudice nazionale dell'esecuzione di numerosi provvedimenti diretti al recupero degli aiuti illegittimi e delle cause aventi ad oggetto ricorsi proposti avverso detti provvedimenti. A questo proposito la Corte ha ricordato che **misure di tal genere possono essere concesse purché siano soddisfatti i presupposti fissati dalla giurisprudenza** (v., in particolare, sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, *Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest*, Racc. p. I-415, nonché 9 novembre 1995, causa C-465/93, *Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I)*, Racc. p. I-3761). In particolare, il provvedimento di un giudice nazionale diretto a sospendere o l'atto nazionale adottato in esecuzione di una decisione della Commissione che obblighi lo Stato membro a recuperare l'aiuto illegittimo, o la procedura necessaria per garantire l'effettiva attuazione di detta decisione, deve essere giustificato con argomenti diretti a dimostrarne l'invalidità. Questo principio si applica parimenti quando la legittimità di una tale decisione è oggetto di contestazione dinanzi al Tribunale (v. sentenza 22 dicembre 2010, *Commissione/Italia*, cit., punti 46 e 51). In ogni caso, la Corte ha ricordato che un ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale contro una decisione che ordina il recupero di un aiuto **non ha effetto sospensivo sull'obbligo di dare esecuzione a tale decisione** (v. sentenza 6 dicembre 2007, causa 280/05, *Commissione/Italia*, punto 21). Lo stesso vale quando la sentenza del Tribunale, pronunciata nell'ambito di tale ricorso, costituisce oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte. A tal riguardo la Corte ha sottolineato che, con ordinanza 8 luglio 2008 (cause riunite T-234/00R, T-235/00 R e T-283/00 R, *Fondazione Opera S. Maria della Carità e a./Commissione*), il Tribunale ha respinto le domande di sospensione dell'esecuzione della decisione 2000/394.

Riferendosi al caso di specie, la Corte ha constatato che non risulta dimostrata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza menzionata. Ha quindi dichiarato che **lo Stato membro non può avvalersi delle decisioni nazionali che hanno disposto provvedimenti provvisori per giustificare l'omessa esecuzione della decisione 2000/394 nei termini stabiliti**.

La Corte ha considerato che anche le difficoltà collegate alla necessità di individuare le imprese obbligate a restituire detti aiuti in forza della decisione 2000/394 **non sono idonee a giustificare la mancata esecuzione di tale decisione** (v. sentenza 5 maggio 2011, *Commissione/Italia*, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata), per quanto abbia ribadito che

spettava **alla Repubblica italiana verificare la posizione individuale di ogni impresa interessata da un'operazione di recupero**. In particolare, le autorità nazionali avevano l'obbligo di esaminare, in ciascun caso individuale, se i benefici concessi fossero in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari (v. sentenza 9 giugno 2011, cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, *Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione*, punti 63, 64 e 121, *segnalata nel Bollettino Luglio 2011*).

La Corte ha constatato inoltre che, nel corso della procedura di recupero degli aiuti illegittimi, il legislatore italiano ha intrapreso un'azione seria al fine di garantire l'efficacia di tale recupero, adottando il d.l. n. 59/2008. In particolare, al fine di accelerare la definizione delle controversie già in corso, detto decreto legge era destinato a risolvere il problema procedurale causato dalla sospensione dell'esecuzione degli ordini di recuperare gli aiuti, disposta dai giudici nazionali (v. sentenza 14 luglio 2011, *Commissione/Italia*, cit., punto 39). Tuttavia, l'adozione dei provvedimenti menzionati non ha consentito di porre rimedio al ritardo rilevato nel recupero degli aiuti di cui alla decisione 2000/394. Infatti, questa misura, entrata in vigore dopo la scadenza dei termini stabiliti per procedere al recupero degli aiuti illegittimi, **si è rivelata inefficace dato che, parecchi anni dopo la notifica della decisione 2000/394, una parte rilevante di detti aiuti non era stata recuperata dalla Repubblica italiana**.

La Corte ha così concluso che le iniziative legislative destinate a garantire l'esecuzione, da parte dei giudici nazionali, di una decisione della Commissione che obbliga uno Stato membro a recuperare un aiuto illegittimo, le quali, come nella fattispecie, vengano adottate in ritardo e risultino inefficaci, non soddisfano i principi stabiliti dalla giurisprudenza (sentenze 22 dicembre 2010, *Commissione/Italia* cit. punto 42; 5 maggio 2011, *Commissione/Italia*, punto 40, e 14 luglio 2011, *Commissione/Italia* cit. punto 41).

Corte di giustizia (Quinta sezione), 13 ottobre 2011, causa C-454/09, Commissione c. Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto a favore della New Interline SpA - Recupero»

Nella procedura segnalata la Corte ha dichiarato che **la Repubblica italiana**, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a garantire l'esecuzione della decisione della Commissione 16 aprile 2008, 2008/697/CE, relativa all'aiuto di Stato C 13/07 (ex NN 15/06 e N 734/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di New Interline, è **venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 249, quarto comma, CE (ora art. 288 TFUE) nonché 2 e 3 della suddetta decisione**.

Nella motivazione, innanzitutto, la Corte ha respinto la difesa allegata dalla Repubblica italiana secondo la quale l'apertura della procedura concorsuale ostava a qualsiasi azione dei creditori della New Interline diretta al recupero dei loro crediti. In base ad una giurisprudenza consolidata, concernente le imprese beneficiarie di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune e sottoposte a procedura fallimentare, **il ripristino della situazione anteriore e l'eliminazione della distorsione della concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono essere conseguiti, in linea di principio, con l'iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione** (v., in tal senso, sentenze 15 gennaio 1986, causa 52/84, *Commissione/Belgio*, *Racc.*, p.89, punto 14; 21 marzo 1990, causa C-142/87, *Tubemeuse*, *Racc.*, p.I-959, punti 60-62; 29 aprile 2004, causa C-277/00, *Germania/Commissione*, *Racc.* p. I925, punto 85, e 14 aprile 2011, causa C-331/09, *Commissione/Polonia*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 60, *segnalata nel Bollettino di Maggio*).

A questo proposito, la Corte ha sottolineato che l'iscrizione nell'elenco dei crediti di quello relativo alla restituzione degli aiuti in questione consente di porsi in regola con l'obbligo di recupero **solo qualora**, nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l'importo degli aiuti, **la procedura concorsuale giunga alla liquidazione dell'impresa, ossia alla cessazione definitiva della sua attività, che le autorità statali possono provocare in qualità di azionisti o creditori** (v., in tal senso, sentenze *Commissione/Belgio*, cit., punti 14 e 15; 2 luglio 2002, causa C-499/99, *Commissione/Spagna*, *Racc.*, p. I-6031, punti 26-28 e 37-43, nonché *Commissione/Polonia*, cit., punti 63 e 64).

Peraltro, la Corte di Lussemburgo ha ricordato che il recupero dev'essere effettuato **tempestivamente** e, per la precisione, nel termine previsto nella decisione, adottata ex art. 88, n. 2, CE (*art. 108 n. 2 TFUE*), che impone il recupero di un aiuto di Stato o, eventualmente, nel termine stabilito successivamente dalla Commissione (v., in tal senso, sentenze 3 luglio 2001, causa C-378/98, *Commissione/Belgio*, *Racc.*, p. I-5107, punto 26, e 2 luglio 2002, *Commissione/Spagna*, cit., punto 28). Un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non può soddisfare quanto prescritto dal Trattato (v., in tal senso, sentenze 14 febbraio 2008, causa C-419/06, *Commissione/Grecia*, punti 38 e 61, nonché 22 dicembre 2010, causa C-304/09, *Commissione/Italia* punto 32, *segnalata nel Bollettino di Gennaio 2011*).

Riferendosi al caso di specie, la Corte ha segnalato che l'Italia ha chiesto l'iscrizione al passivo della New Interline del credito relativo al recupero dell'aiuto in questione solo il 31 ottobre 2008, **ossia molto dopo il 18 agosto 2008, data di scadenza del termine di quattro mesi** fissato a detto Stato membro dall'art. 3, n. 2, della decisione 2008/697 per adempiere

l'obbligo di recupero immediato ed effettivo.

La Corte ha respinto anche l'eccezione d'illegittimità della decisione 2008/697 sollevata dall'Italia, basata sul fatto che detta decisione sarebbe stata adottata violando gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, e che essa avrebbe imposto il recupero dell'aiuto in questione in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. La Corte ha ricordato che in base ad giurisprudenza consolidata uno Stato **membro non può invocare l'illegittimità di una decisione come argomento difensivo avverso un ricorso per inadempimento basato sull'omessa esecuzione di detta decisione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui quest'ultima debba essere considerata inesistente** (v., in tal senso, sentenza 1° giugno 2006, causa C-207/05, *Commissione/Italia*, punti 40-43 e giurisprudenza ivi citata).

Sulla base delle motivazioni esposte la Corte ha quindi dichiarato che la Repubblica italiana, alla scadenza del termine fissato dall'art. 3, n. 2, della decisione 2008/697, non aveva avviato tutte le iniziative necessarie all'effettivo recupero dell'aiuto in questione e al ristabilimento delle normali condizioni di concorrenza ed è quindi venuta meno ai suoi obblighi.

Corte di giustizia (Terza sezione), 13 ottobre 2011, causa C-463/10 P e C-475/10P, Deutsche Post AG, Repubblica federale di Germania c. Commissione

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Art. 10, n. 3 – Decisione recante l'ingiunzione di fornire informazioni – Atto impugnabile ai sensi dell'art. 263 TFUE»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulle impugnazioni della Deutsche Post AG (la «Deutsche Post») e della Repubblica federale di Germania per l'annullamento, rispettivamente, delle ordinanze del Tribunale dell'Unione europea 14 luglio 2010, causa T-570/08, *Deutsche Post/Commissione*, e causa T-571/08, *Germania/Commissione* (le «ordinanze impugnate»), con le quali il Tribunale ha dichiarato irricevibili i loro ricorsi diretti all'annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2008 recante l'ingiunzione alla Repubblica federale di Germania di fornire informazioni nel procedimento relativo all'aiuto di Stato a favore della Deutsche Post.

La Corte si è soffermata innanzitutto sulla questione se l'ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 costituisca atto impugnabile ai sensi dell'art. 263 TFUE. A questo riguardo, ha precisato, da un lato, che un ricorso di annullamento diretto contro l'atto controverso, con il quale la Commissione chiede

alle autorità tedesche informazioni concernenti i ricavi e i costi della Deutsche Post per il periodo compreso tra il 1989 e il 2007, non comporta quel rischio di confusione tra le varie fasi dei procedimenti amministrativo e giudiziario in grado di escluderne la giustiziabilità (sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, *IBM/Commissione, Racc.*, p.2639, punto 20). Un siffatto ricorso di annullamento non dovrebbe infatti indurre il giudice dell'Unione a pronunciarsi relativamente all'esistenza o meno di un aiuto di Stato o alla sua eventuale compatibilità con il mercato interno. Dall'altro, ha ricordato che un atto intermedio non è impugnabile se si stabilisce che i suoi vizi potranno essere fatti valere nel ricorso diretto contro la decisione finale, di cui esso costituisce un atto di elaborazione. In simili circostanze, il ricorso proposto avverso la decisione che conclude il procedimento assicurerà una tutela giurisdizionale sufficiente (v. sentenze *IBM/Commissione*, cit., punto 12; 24 giugno 1986, causa 53/85, *AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, Racc.* p. 1965, punto 19, nonché 9 ottobre 2001, *Italia/Commissione*, cit., punto 63). Tuttavia, secondo la Corte, se non ricorre quest'ultima condizione, si ritiene che l'atto intermedio – indipendentemente dal fatto che esso esprima un punto di vista provvisorio dell'istituzione interessata – **produca effetti giuridici autonomi e debba pertanto poter essere oggetto di un ricorso di annullamento** (v. sentenze *AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione*, cit., punto 20; 28 novembre 1991, causa C-170/89, *BEUC/Commissione, Racc.* p. I-5709, punti 9-11; 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, *SFEI e a./Commissione, Racc.* p. I-2681, punto 28).

Riferendosi al caso di specie, la Corte ha osservato che un ricorso proposto avverso la decisione che conclude il procedimento relativo al presunto aiuto di Stato in favore della Deutsche Post non è tale da assicurare alle ricorrenti una tutela giurisdizionale sufficiente. Al riguardo il giudice di Lussemburgo ha considerato che il rifiuto da parte dello Stato membro interessato di ottemperare all'ingiunzione di fornire informazioni costituisce un inadempimento di un obbligo ad esso incombente in forza dei Trattati ai sensi dell'art. 258 TFUE. Nell'ambito di un ricorso per inadempimento, uno Stato membro destinatario di una decisione, quale un'ingiunzione di fornire informazioni, non può giustificare in modo valido la mancata esecuzione di questa sulla base della sua presunta illegittimità. È infatti nell'ambito di un distinto procedimento, **vale a dire quello del ricorso di annullamento previsto dall'art. 263 TFUE, che va effettuata ogni contestazione della legittimità di una siffatta ingiunzione** (v., in tal senso, sentenza 22 marzo 2001, causa C-261/99, *Commissione/Francia, Racc.* p. I-2537, punto 18).

La Corte ha quindi dichiarato che gli effetti dell'eventuale illegittimità dell'atto intermedio **non possono essere vanificati da un ricorso diretto contro la decisione finale**. L'inadempimento degli obblighi risultanti dall'art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 in

capo ad uno Stato membro, che non dia seguito ad un'ingiunzione di fornire informazioni, potrà infatti essere constatato indipendentemente dall'esito di un eventuale ricorso di annullamento diretto contro la decisione finale

Pertanto, la Corte di Lussemburgo ha stabilito che **un'ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 produce effetti giuridici autonomi** e che conseguentemente il Tribunale ha commesso errori di diritto per aver qualificato l'ingiunzione controversa come atto non impugnabile.

La Corte ha poi ritenuto che **l'atto controverso riguarda direttamente e individualmente** la Deutsche Post, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE, respingendo l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione sul punto. Ha invece dichiarato di non essere in grado di statuire nel merito e quindi ha rinviato al Tribunale la questione affinché decida in ordine alle domande di annullamento dell'atto impugnato proposte dalle ricorrenti.

Tribunale (Seconda sezione), 20 ottobre 2011, causa T-579/08, Eridania Sadam SpA c. Commissione

«Aiuti di Stato – Misura adottata dalle autorità italiane a compensazione delle perdite subite dallo zuccherificio di Villasor in seguito ad un periodo di siccità – Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune – Obbligo di motivazione – Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo».

Nella procedura segnalata il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso per l'annullamento della decisione negativa della Commissione del 16 luglio 2008, 2009/704/CE (GUUE L 244, p. 10), relativa all'aiuto di Stato C 29/04 (ex N 328/03) disposto dalla Regione Sardegna a favore dello zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ.

Tra gli altri motivi di annullamento, la ricorrente ha invocato **la violazione dei principi di buona amministrazione, diligenza e sollecitudine, nonché l'eccessiva durata del procedimento**. A questo proposito, il Tribunale ha osservato che il rispetto, da parte della Commissione, di un termine ragionevole nell'adottare decisioni in esito a procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza **costituisce un principio di buona amministrazione** (v., in materia di aiuti di Stato, sentenze 11 dicembre 1973, causa 120/73, *Lorenz*, Racc. p. 1471, punto 4, e 24 novembre 1987, causa 223/85, *RSV/Commissione*, Racc. p. 4617, punti 12-17).

Tuttavia, secondo il Tribunale, l'inosservanza di un termine ragionevole giustifica l'annullamento della decisione **solo qualora comporti anche una violazione dei diritti della**

difesa delle imprese interessate. Quando **non è dimostrato** che un lasso di tempo eccessivo abbia pregiudicato la capacità delle imprese interessate di difendersi in modo efficace, il mancato rispetto del principio del termine ragionevole **non incide sulla validità del procedimento amministrativo e può dunque analizzarsi solo come un motivo di pregiudizio atto ad essere invocato dinanzi al giudice dell'Unione** (v., in materia di concorrenza, sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, *Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione*, Racc. p. II-931, punto 122, e 18 giugno 2008, causa T-410/03, *Hoechst/Commissione*, Racc. p. II-881, punto 227).

Riferendosi alla procedura in tema di aiuti, il Tribunale ha rammentato che, durante la fase di indagine di cui all'art. 88, n. 2, CE (*ora art. 108 TFUE*), gli interessati, **come la ricorrente nel caso di specie, lungi dal potersi valere dei diritti della difesa riconosciuti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie** (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T-228/99 e T-233/99, *Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione*, Racc. p. II-435, punto 125 e la giurisprudenza ivi citata).

Il Tribunale ha quindi constatato che la ricorrente non deduce che il suo diritto di essere sentita ed associata al procedimento in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, è stato violato dalla Commissione in occasione del procedimento formale di indagine dell'aiuto previsto. Il giudice di Lussemburgo non ha pertanto accolto il motivo concernente l'asserita violazione dei principi di buona amministrazione, diligenza e sollecitudine, dal momento che questa non appare circostanziata al di là delle conseguenze che sarebbe occorso trarre, su tale punto, dal superamento di una durata ragionevole del procedimento formale di indagine.

In conclusione, il Tribunale, avendo respinto tutti i motivi sollevati dalla ricorrente, ha confermato la decisione impugnata.